SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

206ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 1977

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia
e del vice presidente CARRARO

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (5 - 14 dicembre 1977) . . . . *Pag.* 8970

Integrazioni e modifiche (per il periodo dal 30 novembre al 2 dicembre 1977) 8967

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Variazioni nella composizione 8939

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 8942

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 8939

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 970:

PRESIDENTE 8943

VIVIANI (*PSI*) 8943

Deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente . . . . . *Pag.* 8941

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 8939

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente 8941

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 8940

Presentazione del testo degli articoli proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 77 8941

Presentazione del testo degli articoli proposto dalle Commissioni permanenti riunite 2ª e 8ª per il disegno di legge n. 970 . . 8942

Presentazione di relazioni 8941

Trasmissione dalla Camera dei deputati 8939

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali » **(997)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

ABBADESSA (*Misto-MSI-DN*) . . . . . *Pag.* 8947
ANDÒ (*DC*), *relatore* 8954
ARIOSTO (*PSDI*) 8957
BALBO (*Misto-PLI*) 8952
* BERTI (*PCI*) 8951
DARIDA, *sottosegretario di Stato per l'interno* 8956
LEPRE (*PSI*) 8944
RUFFINO (*DC*) 8945

« Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » **(970)** (*Relazione orale*):

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia* 8964
BUSSETI (*DC*) 8963
DE CAROLIS (*DC*), *relatore* 8959, 8963
LUBERTI (*PCI*) 8965
PAZIENZA (*DN-CD*) 8962
SCAMARCIO (*PSI*) 8966

ENTI PUBBLICI

Trasmissione di relazioni 8942

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . *Pag.* 8971, 8972

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 8971

Per lo svolgimento di interrogazioni:

PRESIDENTE 8944, 8971
ROMEO (*PCI*) 8943
SIGNORI (*PSI*) 8971

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDI' 30 NOVEMBRE 1977 . . . 8976

PER LA MORTE DEL GIOVANE BENEDETTO PETRONE A BARI E DI CARLO CASALEGNO A TORINO

PRESIDENTE 8942
DARIDA, *sottosegretario di Stato per l'interno* 8943

PETIZIONI

Annunzio 8942

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (5 dicembre 1977 - 31 gennaio 1978) 8969

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

VENANZETTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 24 novembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PRESIDENTE. Il senatore Finessi è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in sostituzione del senatore Polli.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati, in data 28 novembre 1977, ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 476-1345-1494. — Deputati BALLARDINI ed altri; ALMIRANTE ed altri; ROBERTI. — « Modifiche ed integrazioni agli articoli 2935 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro » (1014);

C. 1838. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, concernente la distillazione agevolata di patate » (1015).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. In data 25 novembre 1977, sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

BARBI, DE VITO e VITALE Antonio. — « Disponibilità finanziaria del Consorzio autonomo del porto di Napoli » (1011);

MARAVALLE, RUFINO, POLLI, DALLE MURA, FERRALASCO, FINESSI, FOSSA, SIGNORI, CARNESELLA, CAMPOPIANO e COLOMBO Renato. — « Estensione agli alunni della scuola media della fornitura gratuita dei libri di testo » (1012).

In data 28 novembre 1977, è stato inoltre presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

« Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma, per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari » (1013).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. In data 25 novembre 1977, il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Con-

siglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

BARTOLOMEI ed altri. — « Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici » (991).

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Liquidazione, ad opera degli istituti e scuole di istruzione secondaria, delle competenze spettanti ai presidenti ed ai membri delle commissioni di esame » (987), previ pareri della 1ª e della 6ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

« Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate » (1010) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pisoni ed altri; Bambi ed altri*) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro » (805-*B*) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fabbri Seroni Adriana ed altri; Rosolen Angela Maria ed altri; Bertani Eletta ed altri; Lodolini Francesca ed altri; Roberti ed altri; Quarenghi Vittoria ed altri; Belussi Ernesta ed altri; Casadei Amelia ed altri; Massari; Magnani Noya Maria ed altri; Romita ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MINNOCCI. — « Norme integrative alla legge 6 marzo 1968, n. 175, sugli orfani di guerra » (989), previo parere della 5ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

PETRELLA ed altri. — « Riforma delle norme sull'assistenza minorile contenute nel codice civile con particolare riferimento a quelle relative all'adozione ordinaria, all'adozione speciale, all'affidamento familiare ed all'affiliazione » (968), previo parere della 1ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, concernente la distillazione agevolata di patate » (1015) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

PINTO. — « Proroga dei termini di cui all'articolo 46 della legge 18 aprile 1975, n. 148, recante disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero, per la partecipazione degli assistenti universitari al concorso

di assunzione per aiuto » (965), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Anticipazione sugli indennizzi per i beni espropriati, confiscati o comunque soggetti a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia » (917) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501 » (695), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta della 9ª Commissione permanente (Agricoltura), è stato deferito in sede redigente alla Commissione stessa il disegno di legge: FERMARIELLO ed altri. — « Princìpi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia » (31-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 24 novembre 1977, il senatore Andò ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali » (997) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Pecoraro ha presentato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971 » (455);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974 » (456).

A nome della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), il senatore Vettori ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 797, recante disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro » (980).

Annunzio di presentazione del testo degli articoli proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 77

P R E S I D E N T E . La 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: VIVIANI ed al-

tri. — « Disciplina delle società tra professionisti » (77).

Annunzio di presentazione del testo degli articoli proposto dalle Commissioni permanenti riunite 2ª e 8ª per il disegno di legge n. 970

P R E S I D E N T E . Le Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) hanno presentato il testo degli articoli, proposto dalle Commissioni stesse, per il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (970).

Annunzio di petizioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Il signor Corrado Ludovico Fagà ed altri, da Roma, chiedono un provvedimento legislativo di modifica alla legge 8 agosto 1977, n. 513, disciplinante, tra l'altro, la determinazione del canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica. (*Petizione* n. 92).

Il signor Livio Bredy, da Aosta, ed altri chiedono un provvedimento legislativo per garantire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani emigrati all'estero. (*Petizione* n. 93).

P R E S I D E N T E . A norma del Regolamento, queste petizioni sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, per gli esercizi 1973, 1974 e 1975 (*Doc.* XV, n. 61).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio di trasmissione di relazioni relative ad enti pubblici

P R E S I D E N T E . Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta, negli anni 1975 e 1976, corredate dalla documentazione inerente i bilanci di previsione, le piante organiche ed i consuntivi dell'esercizio precedente dei seguenti enti:

Istituto Nazionale della Nutrizione;

Opera Nazionale Combattenti;

Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso;

Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo;

Istituto Nazionale di Economia Agraria - INEA.

Tale documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Per la morte del giovane Benedetto Petrone a Bari e di Carlo Casalegno a Torino

P R E S I D E N T E . (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli senatori, due notizie ferali: a Bari ieri è stato ucciso il giovane Benedetto Petrone, a Torino oggi è morto Carlo Casalegno. Due altre vittime della violenza scatenata da opposte direzioni e convergente sull'obiettivo di logorare il sistema democratico; perciò ne colpisce i sostenitori e ne scredita le istituzioni. Le scegliemmo insieme trent'anni fa per la tutela della libertà di ciascuno e l'ordinato sviluppo della nostra civile convivenza. Queste conquiste democratiche devono essere difese senza incauti differimenti. Non occorre aggiungere altre parole alle troppe

che in questa grave materia qui ed altrove sono state pronunziate.

Ai morti dedichiamo il nostro cordoglio, ai loro familiari la nostra solidarietà, ai sinceri democratici il pressante appello a concorrere a difendere la libertà con tutti i mezzi che i nostri ordinamenti a ciascuno, quale che sia il suo ufficio e il suo impegno, consentono di approntare e di usare.

D A R I D A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D A R I D A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo, mi associo alle espressioni significative del Presidente del Senato, esprimendo la nostra solidarietà alle famiglie colpite: alla famiglia del giovane Petrone Benedetto assassinato in piazza a Bari e alla federazione giovanile del Partito comunista italiano, al quale egli apparteneva come militante.

Esprimo anche, a nome del Governo, la nostra convinta solidarietà alla famiglia Casalegno, al giornale « La Stampa », alla stampa italiana, alla città di Torino così duramente colpita.

Non ritengo che vi siano parole da aggiungere a quelle dette dal signor Presidente del Senato. È chiaro per tutti: chi vuole scegliere scelga, e scelga chiaramente, senza ambiguità, senza zone grigie, senza spazi di ombra.

Desidero informare il Senato che alla memoria di Casalegno il Ministro dell'interno ha proposto al Presidente della Repubblica il conferimento della medaglia d'oro al valor civile.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 970

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Onorevole Presidente, poichè le Commissioni riunite giustizia e lavori pubblici hanno terminato soltanto stamane l'esame del disegno di legge n. 970: « Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani », che è all'ordine del giorno di questa Assemblea per la seduta di oggi, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Viviani è accolta.

Per lo svolgimento di una interrogazione

R O M E O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M E O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola in relazione ai gravi fatti verificatisi ieri sera nella città di Bari, or ora ricordati qui dal nostro Presidente. Ho chiesto la parola, signor Presidente, per sollecitare il Governo a rispondere con urgenza ad una interrogazione da noi presentata riguardante appunto la barbara aggressione operata ieri sera nel pieno centro della città di Bari da una squadraccia fascista e nel corso della quale è stato assassinato a coltellate il giovane comunista Benedetto Petrone di 19 anni, mentre un altro nostro giovane compagno, Franco Intranò, di 16 anni, è ricoverato in ospedale gravemente ferito.

Di fronte a questo grave avvenimento, di fronte a questo vile agguato organizzato dopo giorni e giorni di provocazioni e di atti di teppismo nella città di Bari, e più in generale, signor Presidente, nella regione pugliese, da parte di squadracce fasciste, azioni queste che si collegano a quelle che ogni giorno si ripetono nel paese, dobbiamo dire e sottolineare che grande è la nostra indignazione e profondo il nostro dolore per la gio-

vane vita stroncata dai fascisti con i coltelli...

P R E S I D E N T E . Senatore Romeo, lei non può adesso invadere...

R O M E O . Mi lasci esternare...

P R E S I D E N T E . Il Regolamento del Senato non prevede che quando parla il Presidente in simili circostanze altri possano prendere la parola sull'argomento. Siccome le annuncio subito che la sua richiesta di avere risposta all'interrogazione orale è stata già da me trasmessa al Ministro competente il quale assicura che domani darà la risposta, ella avrà modo domani di dire queste ed altre cose.

R O M E O . Mi consenta soltanto di esternare il nostro cordoglio e la nostra commossa partecipazione al dolore dei familiari del giovane Benedetto Petrone, così come auguriamo all'altro giovane compagno, Franco Intranò, attualmente ricoverato all'ospedale — come dicevo — una pronta guarigione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali » (997) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lepre. Ne ha facoltà.

L E P R E . Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, il decreto-legge di cui oggi si chiede la definitiva conversione in legge dello Stato ci trova consenzienti nella sostanza e non anche nella forma.

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(*Segue* L E P R E) . Ci trova consenzienti perchè i socialisti avevano aderito, pur con alcune riserve, ad una iniziativa non nostra tendente ad evitare una consultazione elettorale nell'autunno dal momento che era programmata un'altra importante scadenza per la primavera.

La concentrazione di questi due turni elettorali ravvicinati in uno solo ci sembra rispondere alla esigenza di evitare un eccessivo frazionamento dei turni elettorali, in considerazione anche delle tensioni che questi comportano, in un momento in cui la situazione politica ed economica dell'ordine democratico impone il massimo di convergenza e di compattezza per la realizzazione del programma concordato tra le forze politiche dell'arco costituzionale, programma la cui attuazione i socialisti ancora una volta sollecitano, ribadendo tutta la loro disponibilità.

La situazione drammatica del paese, la tenuta dei livelli occupativi che scoppia un po' da tutte le parti, gli stessi fatti di violenza di ieri sera a Bari, dove un giovane militante comunista è stato barbaramente ucciso dai fascisti ed un altro è stato gravemente ferito, la dolorosa notizia della morte del valoroso giornalista Casalegno esigono questo impegno unitario, nella convinzione, d'altronde, che una democrazia non cede quando vota, ma quando sacrifica la consultazione elettorale e con essa la partecipazione, più che mai necessaria oggi nei

comuni, negli enti locali, nei consigli di quartiere che abbiamo di recente costituito.

In questa visuale il Gruppo socialista accetta una razionalizzazione delle consultazioni elettorali amministrative sul modello praticato da tempo in altre democrazie.

Al riguardo il Partito socialista è disponibile per dare migliori contenuti al testo unificato in esame alla Camera e che — si spera — con l'impegno di tutti a meglio codificarlo è stato opportunamente, a nostro avviso, stralciato dall'esame congiunto con il decreto che oggi ci viene proposto per la sua conversione.

Il presente decreto, che è di mero rinvio a primavera del turno elettorale d'autunno, ci trova, ripeto, consenzienti a condizione che il tempo venga bene utilizzato per il provvedimento di merito, che, così come è stato fino ad oggi elaborato nel testo unificato della Camera, incontra molte nostre riserve, che non sto qui a ricordare, nel senso che dovevano essere accolte alcune nostre proposte che riteniamo essenziali perchè il riordino dei turni elettorali diventi uno strumento di ulteriore valorizzazione di una democrazia partecipativa.

Il testo attuale ci sembra creare un'« ammucchiata » a futura memoria più che rispondere ai requisiti proposti alla Camera dei deputati dal Gruppo socialista.

Per quanto riguarda la forma del provvedimento in esame, il mio Gruppo ribadisce qui le riserve già sollevate in Commissione ed in Aula alla Camera e non tanto per amore di cavilli formali e neppure per dissociarsi, come si è voluto insinuare da certa stampa che non nutre simpatia per il nostro Partito, con pentimenti postumi da responsabilità del rinvio del turno elettorale, responsabilità che comunque non abbiamo, in quanto il Partito socialista non poteva che prendere atto di una proposta fatta al riguardo dal Governo. Ma dobbiamo annotare la nostra preoccupazione per un problema di sostanza e fondamentale per noi, che è quello di ritenere il Parlamento il momento centrale della vita democratica e quindi delle iniziative volte al regolamento di tutte le sue manifestazioni e alla risoluzione delle sue esigenze.

Se possiamo consentire con il relatore che qui non è stato violato l'articolo 72 della Costituzione, accettando e ritenendo corretta l'interpretazione che ne dà (il voto della Camera sulle eccezioni di incostituzionalità ne è anch'esso una conferma) non altrettanto possiamo dire circa un corretto comportamento in relazione all'articolo 77 della Carta costituzionale, per quanto attiene ai requisiti dell'urgenza e dello stato di necessità. La forma più corretta sarebbe stata quella di un disegno di legge; la via scelta è servita solo a coprire responsabilità e conseguenti ritardi della Democrazia cristiana, profondamente divisa su questa scelta. Direi che la via seguita e lo strumento adottato — l'abbiamo denunciato anche in altre occasioni — non aiutano a fare del Parlamento il momento centrale della vita del paese, come annunciato dal Presidente del Consiglio in occasione della presentazione del programma di questo Governo, nè aiutano il rafforzamento delle istituzioni. Questo è quanto volevano brevemente dire sul provvedimento; l'auspicio è che le nostre proposte trovino accoglimento nella legge che affronta la sostanza del problema e che è ancora all'esame della Camera.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Ruffino Ne ha facoltà.

R U F F I N O . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, con il provvedimento al nostro esame si dispone il rinvio ad una domenica compresa nei mesi di maggio-giugno 1978 delle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, sia di quelli la cui durata è venuta a scadere il 26 novembre 1977, sia di quelli che devono essere eletti o rinnovati, all'atto dell'entrata in vigore del decreto, per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza.

Il decreto stabilisce altresì il divieto di effettuare elezioni di consigli circoscrizionali sino alla data in cui saranno indette le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali e comunali. Il Governo ha motivato l'urgenza e la necessità del decreto-legge con il conseguimento dei seguenti obiettivi di fondo: 1) la concentrazione in un unico turno annuale delle elezioni per evitare la frequente convocazione del corpo elettorale; un processo di razionalizzazione, quindi, condiviso da un generale consenso delle forze politiche; 2 evitare un aggravio della spesa pubblica. Alla Camera dei deputati sia in Aula che in Commissione (e or ora anche dal collega Lepre) è stata sollevata l'eccezione sulla incostituzionalità dello strumento del decreto-legge per il rinvio delle elezioni. A tale eccezione replica opportunamente nella sua relazione, chiara ed esauriente, il collega Andò. L'eccezione di incostituzionalità è stata formulata con il richiamo espresso all'articolo 72 della Carta costituzionale, il quale recita testualmente: « La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi ».

Ho voluto fare una breve ricerca sui lavori preparatori dell'Assemblea costituente per accertare le argomentazioni e le motivazioni a fondamento dell'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione. Perchè il legislatore costituente aveva inserito nell'articolo 72 la dizione « i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale »?

Nella seduta del 14 ottobre 1947, allorchè si votò l'ultimo comma dell'attuale articolo 72 (allora articolo 69) e allorchè si era già in sede di votazione, chiese la parola lo onorevole Lucifero. Il testo dell'articolo era diverso: prevedeva soltanto disegni di legge in materia costituzionale. L'onorevole Lucifero in quella circostanza, allorchè — ripeto — si era già in fase di votazione dell'ultimo comma dell'articolo, disse testualmente: « Vorrei pregare di aggiungere le leggi elettorali poichè le leggi elettorali non sono considerate leggi costituzionali. Secondo me lo sono; visto che non sono considerate leggi costituzionali da tutti, non rientrerebbero in nessuna di queste categorie ». Il presidente Ruini dichiarò di accettare tale inserimento.

Condivido sul punto le argomentazioni del relatore Andò: il riferimento alla materia elettorale contenuto nell'articolo 72 della Costituzione deve essere inteso come relativo alle norme che disciplinino le modalità di svolgimento delle elezioni, che determinino i soggetti aventi diritto, che precisino la composizione degli organi elettivi, e non già a norme che si limitano a spostare di pochi mesi la data delle consultazioni in attesa di un'organica disciplina della materia qual è la norma che è prevista nel decreto-legge al nostro esame. La garanzia costituzionale di cui all'articolo 72 non sembra quindi invocabile nel caso di un semplice spostamento nel tempo di un turno elettorale.

Ma si è posta, onorevoli colleghi, anche un'altra questione e cioè se nella specie sussistano le condizioni di necessità e di urgenza espressamente richieste dall'articolo 77 della Costituzione. Sotto tale profilo ci sembra di poter dire che in materia elettorale è auspicabile che il Parlamento sia in grado di poter legiferare sempre in modo ordinario, con un congruo periodo di tempo a disposizione e senza l'assillo di imminenti scadenze quali possono derivare dall'adozione di un decreto-legge. Non vi è dubbio peraltro che, se il costituente avesse voluto impedire di legiferare in materia elettorale per lo spostamento del turno delle consultazioni a mezzo del decreto-legge, avrebbe dovuto farne espresso riferimento nel contesto dell'articolo 77 della Costituzione.

Per concludere, pur ritenendo che il ricorso al decreto-legge anche per lo spostamento di turni di elezioni amministrative per pochi mesi debba costituire una eccezione e assolutamente non la regola, il Gruppo della democrazia cristiana esprime il voto favorevole al provvedimento. Non possiamo infatti dimenticare che i tempi tecnici necessari per disciplinare in maniera diversa i turni elettorali avrebbero avuto come prima con-

seguenza negativa quella di non raggiungere l'obiettivo di razionalizzare e concentrare i turni elettorali, obiettivo sul quale le forze politiche avevano manifestato un consenso generale.

Si sarebbe, in altri termini, ancora una volta detta a parole una cosa e realizzata nei fatti un'altra, diametralmente opposta. Anche per questo è stato opportuno raggiungere un obiettivo che non significa in maniera alcuna limitazione di libertà; l'obiettivo era raggiungibile soltanto attraverso l'uso dello strumento del decreto-legge. Anche per questo, il provvedimento avrà il nostro voto favorevole.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Abbadessa. Ne ha facoltà.

A B B A D E S S A . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, la quasi unanimità che si determina per la conversione in legge del decreto-legge che stiamo esaminando potrebbe far sembrare quasi sterile l'opportunità di sottolineare che, a mio avviso, è stata violata la Costituzione. Sembrerebbe quasi che dovessimo accettare il principio: « Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare ». Mi sia invece consentito di riproporre più di qualche interrogativo, anche in cortese polemica con i senatori Andò e Ruffino, perchè a me pare che sia molto importante constatare che vi è stata una violazione della Costituzione.

È chiaro che se il Governo avesse accettato il principio di non poter legiferare in materia con un decreto-legge, ovviamente non avrebbe potuto impedire le elezioni. Le elezioni cioè si sarebbero verificate perchè con lo strumento del disegno di legge, al quale il Governo avrebbe potuto eventualmente ricorrere, non si sarebbe raggiunto lo scopo di impedire la convocazione dei comizi elettorali. Ecco perchè ci sia consentito sottolineare che una violenza alla Costituzione è stata fatta violando la lettera e lo spirito di essa in quanto, con decreto-legge, si è resa irreversibile una iniziativa.

Per quanto riguarda la lettera, basta rivedere l'articolo 72 della Costituzione al quale con tanto garbo si è riferito il collega Ruffino, citando anche i lavori della Costituente. Tale articolo dice che la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale. Il richiamo del senatore Ruffino all'intervento dell'onorevole Lucifredi in quella sede sta ancora e proprio a dimostrare che effettivamente tutta la materia elettorale era compresa nella riserva di legge di cui all'articolo 72. Se poi il senatore Ruffino vuole arrivare a delle illazioni e quindi considerare che è legge elettorale quella che disciplina il metodo elettorale e l'insieme delle modalità di votazione e non quella che fissa i termini o i tempi di votazione, questo è un fatto che assolutamente non risulta negli atti della Costituente ed è una interpretazione personale del collega.

Perchè è stato violato il testo dell'articolo 72? Perchè riteniamo che tale articolo stabilisca una riserva di legge da parte del Parlamento. Si dice che questo non è — e lo dice il senatore Andò nella sua relazione scritta — perchè in effetti l'articolo 72 tratterebbe dei compiti delle Commissioni legislative e del Parlamento e quindi non sarebbe la *sedes materiae*. Sostiene il senatore Andò che neppure nell'articolo 77, che prevede la decretazione di urgenza del Governo, si escluda la materia elettorale da tali iniziative.

Ora, faccio rilevare che proprio l'articolo 72 è posto nel titolo della Carta costituzionale che tratta dei compiti del Parlamento e sotto la sezione che parla della formazione della legge. Ma se fosse esatta la tesi del senatore Ruffino e del senatore Andò e cioè che l'articolo 77 avrebbe dovuto chiaramente esplicitare il divieto all'Esecutivo di ricorrere al decreto-legge, ne verrebbe come conseguenza che in tutti gli altri casi in cui la Carta costituzionale ha previsto una riserva di legge sarebbe consentito al Potere esecutivo di esercitare lo strumento del decreto-legge. Infatti l'articolo 77 non contiene alcuna casistica delle ipotesi per cui è consentita l'azione del Governo per decreto-legge

ma solo una indicazione di carattere generale e riferita a « casi straordinari di necessità e di urgenza »; e, se, come avviene, in casi specifici proprio la Costituzione prevede l'istituto di « riserva di legge », appare chiaro che nella indicazione di carattere generale — anche in presenza eventuale di straordinaria urgenza — quei casi non possono rientrare.

A questo punto mi sia consentito citare il Balladore Pallieri il quale, a pagina 265 del suo trattato di diritto costituzionale, dice: « Varie norme della nostra Costituzione dispongono che per tali materie si possa provvedere solo per legge; ad esempio (caso non previsto dall'articolo 77) l'articolo 44 dispone: " Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione eccetera ". Ciò significa che quegli obblighi, quei limiti, quei vincoli eccetera possono essere disposti solo con legge e cioè con la legge formale di cui abbiamo precedentemente discorso ». Ma non sono soltanto i casi di cui all'articolo 44: si aggiungono i casi di cui agli articoli 45 e 81 della Costituzione che non sono richiamati nell'articolo 77. Aggiunge il Balladore Pallieri: « In tutte le altre ipotesi, e sono assai numerose, si tratta sempre di materie la cui disciplina appartiene di per sè alla " funzione legislativa ", e le quali pertanto andrebbero già regolate con legge formale in virtù della norma generale dell'articolo 70 e senza bisogno di ulteriore specificazione ».

La utilità dell'istituto della « riserva di legge », che è nella nostra Costituzione, si spiega proprio col fatto che, riservando con l'articolo 70 la funzione legislativa alle Camere e la possibilità derogativa del decreto d'urgenza al Governo con l'articolo 77, si è voluto proprio per determinate materie non estendere tale possibilità.

E nulla conta sostenere — come fa il senatore Andò — che in ogni caso con l'esame per la conversione in legge il Parlamento viene direttamente chiamato in causa se — come nella specie — il decreto- legge ha sortito l'esito irreversibile nella non avvenuta convocazione dei comizi elettorali che avrebbe dovuta essere fatta dai prefetti e ad impedire la quale non sarebbe stata idonea la più lunga procedura del disegno di legge.

D'altro canto, a nostro avviso, è chiaro che è stato anche violato lo spirito della Carta costituzionale. Sembrerebbe infatti strano che la nostra Costituzione disciplinasse la possibilità che le Camere legiferino in determinate materie i cui istituti da regolamentare sono certamente inferiori come importanza e come entità alla legge elettorale, che naturalmente involge anche l'apprezzamento della sovranità popolare, e non facesse un trattamento per lo meno uguale alla materia elettorale. Sarebbe strano che il legislatore costituente avesse consentito particolare tutela e disciplina agli istituti di cui agli articoli 44, 45 e 81 della Carta costituzionale e non avesse invece disciplinato adeguatamente, per lo meno alla pari, la materia di cui all'articolo 72 della stessa Costituzione.

Quindi riteniamo che sia stata operata una violenza al testo della lettera e allo spirito della Costituzione. Ma credo che siamo in ottima compagnia poichè costituzionalisti di diversa estrazione hanno avuto delle parole dure per l'adozione di questo sistema da parte del Governo. Citerò Guglielmo Negri il quale sull'« Espresso » ha detto che il ricorso, nella fattispecie, al decreto-legge significava avviarsi verso il regime. Citerò il professor Bettimelli il quale ha anche detto che in fondo si è avuta la pretesa dell'Esecutivo di trasformarsi in potere autocostituente. Dunque non è una nostra o una mia interpretazione peregrina il sostenere che nella specie non si poteva ricorrere al decreto-legge proprio perchè è riserva di legge la materia elettorale per il dettato della Carta costituzionale. A tale valutazione, peraltro, non si sono sottratti il Partito liberale italiano ed il Partito socialista democratico italiano, che, alla Camera, hanno votato contro la conversione in legge del decreto creando una crepa nel cosiddetto arco costituzionale, nè le centinaia di parlamentari che non sono stati presenti, nè i numerosi altri che si sono ag-

giunti agli schieramenti dichiarati per le eccezioni di incostituzionalità eccepite nella stessa Camera dei deputati.

Ma dirò ancora di più e cioè che in fondo, anche ammesso in sede dialettica (soltanto per poter affrontare la discussione della seconda parte che è stata aperta autorevolmente dal collega Ruffino) che si potesse addivenire all'ipotesi di agire con decreto-legge, il Governo non era abilitato perchè, per l'articolo 77, non è che deve ricorrere uno stato di necessità relativa, secondo le circostanze consiglino, come ha rilevato l'egregio relatore Andò, ma devono esservi casi di straordinaria necessità ed urgenza. Ed allora, signori, consentitemi di leggere il Tesauro, il quale a pagina 330 del suo volume commenta in quali circostanze si possono avere casi di straordinaria urgenza e necessità: « Una situazione di necessità che ha particolare rilevanza per giustificare il decreto-legge si ha quando lo Stato si viene a trovare di fronte al pericolo imminente di una guerra e manca la possibilità di una convocazione immediata e tempestiva del Parlamento. Un'altra situazione di necessità che giustifica il decreto-legge è lo stato di pericolo pubblico all'interno del paese che impone provvedimenti straordinari ed immediati di pubblica sicurezza. Le situazioni di urgenza che giustificano i decreti-legge sono caratteristiche del mondo finanziario dominato da esigenze che si possono soddisfare solo attraverso decreti-legge che vengono detti decreti catenaccio perchè destinati ad entrare in vigore all'improvviso nel momento stesso in cui sono emanati per evitare che lo Stato venga privato della possibilità di realizzare i vantaggi economici in vista dei quali i provvedimenti sono adottati ».

In altri termini la straordinarietà dell'urgenza e della necessità deve essere esterna alla condotta dell'Esecutivo: si devono verificare all'improvviso, o quanto meno senza un concorso di omissione da parte dell'Esecutivo, le condizioni che giustifichino la straordinarietà dell'urgenza. Nella specie invece si sapeva da moltissimo tempo che le elezioni si sarebbero svolte a novembre e che il Governo sarebbe stato comunque in grado di provvedere con una iniziativa che non fosse il decreto-legge. Ma d'altro canto nella tradizione parlamentare, dopo l'approvazione della Costituzione della Repubblica, vi sono dei precedenti che dimostrano come il Parlamento italiano si sia preoccupato, in materia elettorale, di avanzare le sue riserve e di richiedere un maggiore vaglio della materia. Basti ricordare, per esempio, che nel 1949, allorchè l'onorevole Lucifredi, ricordato per altro verso dal senatore Ruffino, ebbe a proporre, d'accordo con la Democrazia cristiana, un disegno di legge con il quale si rinviavano le elezioni regionali di cui alla dichiarazione ottava delle disposizioni transitorie della Costituzione, il Parlamento insorse dicendo che quello era indice di pessimo costume politico. Quando nel 1955 il ministro dell'interno Scelba, d'accordo con il Governo, propose un disegno di legge, non un decreto-legge, per il rinvio delle elezioni amministrative, vi fu un'analoga protesta da parte dei socialisti e dei comunisti. E nel 1958 due decreti-legge del Governo Fanfani non furono approvati perchè mancava, si disse, il requisito della straordinarietà e dell'urgenza.

Nel 1976, scioltesi le Camere, e provvedutosi con decreto-legge al rinvio di quel turno di elezioni amministrative, proprio il ministro Cossiga — subito sostenuto dalle sinistre e in particolare dall'onorevole Malagugini — affermò che la esperienza del decreto-legge era irripetibile.

Ma non è tutto: nella specie, l'onorevole Labriola, costituzionalista del PSI, ebbe a dichiarare sia in Commissione che in Aula alla Camera — pur finendo col votare per la conversione — che il decreto-legge in materia elettorale riduce l'autorità del Parlamento ad un *flatus vocis*, mentre altri ha aggiunto che proprio così la centralità del Parlamento diventa « un fuori centro ».

E sembrava che tutti fossero decisi a bocciare il decreto-legge: il PSI ed il PCI, verso i quali poi il ministro Cossiga obiettò di avere avuto un preventivo consenso in sede di consultazione dei partiti; l'onorevole Mammì, che parlava per il PRI;

l'onorevole Aniasi, che interpretava lo stato d'animo del PSI, e l'onorevole De Carolis che si faceva carico del largo dissenso nella Democrazia cristiana.

Ora, nella specie, si può dire veramente che vi fosse il caso di straordinaria urgenza per accorpare i turni elettorali? Si può dire che nella specie vi fosse la necessità di ricorrere al decreto-legge dal momento che il Governo già in precedenza conosceva la data delle elezioni e sapeva che vi era la possibilità che le stesse venissero indette alla data stabilita? La verità è che tutti erano quasi d'accordo nel non ricorrere al decreto-legge e incerti se tenere o no le elezioni amministrative. Ma ribadiremo che cosa ha detto l'onorevole Labriola alla Commissione affari interni della Camera dei deputati e che cosa ha detto l'onorevole Moschini del Partito comunista italiano nella stessa Commissione: cioè che, pur riconoscendosi l'opportunità che il Governo rinviasse, essi non potevano assolutamente giustificare la scelta dello strumento del decreto-legge. E fu così che si verificò proprio quella levata di scudi (che ho ricordato) anche in sede politica da parte del Partito socialista e da parte del Partito comunista. All'improvviso, quando si è capito che le elezioni, così tenute, naturalmente avrebbero creato delle frizioni, delle polemiche — e l'onorevole Galloni si è fatto portavoce ed anticipatore di questa polemica, lui che era stato mediatore del patto esarchico — vi è stata una retromarcia da parte di tutti e vi è stata l'accettazione del decreto-legge.

Hanno avuto anche peso le considerazioni per lo *status* instabile dell'esarchia e le incertezze per l'esito della consultazione. Pesava per il Partito comunista il risultato delle elezioni dell'aprile scorso a Castellammare di Stabia ed a Gaeta; per il Partito comunista e per la Democrazia cristiana il risultato delle elezioni a Rovigo in cui vi fu con successo anche una lista di ultrasinistra; nonchè l'incertezza delle elezioni a Trieste dove quella popolazione si è coalizzata in una significativa protesta al Trattato di Osimo.

I *parteners* dell'esarchia si sono sostenuti perciò a vicenda e, nella forza della reciproca ed interessata collaborazione, hanno trascurato e violato i princìpi.

Questo tuttavia non ci impedisce di sottolineare al Senato della Repubblica che la via seguita ha violato la lettera e lo spirito della Carta costituzionale. Si dice che in fondo le elezioni saranno celebrate tra sei mesi; ma in sei mesi molte cose possono cambiare e, se la situazione dell'ordine pubblico dovesse peggiorare, un altro decreto-legge potrebbe rinviare ulteriormente le elezioni fissate per giugno o luglio del prossimo anno. Ed allora resta da chiedersi cosa sia questo arco costituzionale al di là di una *fictio* giuridica, se è vero che sono le forze ad esso aderenti a violare i princìpi fondamentali della Costituzione. Cos'è infatti questo arco costituzionale se non una *fictio* politica per creare una svolta democratica che tale non è se con un decreto-legge si viola il diritto di uguaglianza degli enti locali e la legittimazione attiva e passiva degli elettori che vedono pesare di più o di meno il proprio voto? Cosa è tale « svolta democratica » se non ha saputo tempestivamente adeguare i princìpi ed i metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento? E, in aggiunta, se non ha saputo garantire il diritto-dovere dei cittadini, cambiando le regole del gioco quando la partita doveva considerarsi in corso e violando anche complessivamente gli articoli 3, 5 e 48 della Costituzione? E dire che le elezioni avrebbero dovuto e potuto avere — come si pratica in ogni paese democratico, e specie in Inghilterra — un significato di verifica per la politica dell'esarchia; e avrebbero potuto fornire utili indicazioni per mantenere o rettificare la rotta: non per niente si trattava di 748 comuni, di 3 province, di alcuni milioni di elettori. Ma tant'è: ormai sono i partiti che si sostituiscono agli elettori! Cosa rappresenta infine la « svolta democratica » se in sostanza al rispetto per gli elettori, al quale tutti dovremmo essere tenuti, si sostituisce la ragione politica; se la ragione di partito si sostituisce alla ragione costituzionale e alla ragione di Stato?

Queste sono le considerazioni che volevo illustrare e che ci portano a dissentire dalla via seguita dal Governo attraverso il decreto-legge e soprattutto a dissentire dal ravvisare la straordinaria urgenza e la necessità per le quali si è fatto ricorso allo strumento del decreto-legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Berti. Ne ha facoltà.

* B E R T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto il decreto-legge n. 710 concernente il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e provinciali è stato discusso alla Camera congiuntamente alle proposte di legge nn. 1776, 1672, 1679 intese a razionalizzare e coordinare lo svolgimento dei turni elettorali riguardanti gli enti locali, comuni e province.

La discussione, come sapete tutti, ha assunto caratteri di notevole rilevanza politica e si è infine conclusa con la sola approvazione del decreto-legge n. 710 mentre le altre proposte sono state rinviate in Commissione e mi pare che proprio in questi giorni stiano per tornare in Assemblea. Le motivazioni quindi per l'approvazione di questo decreto n. 710 non possono non tener conto dell'interesse e dell'impegno che le varie forze politiche, compreso il nostro Partito che ha a suo tempo presentato una proposta di legge, hanno manifestato per la ricerca di una soluzione legislativa al dannoso moltiplicarsi dei comuni e delle province chiamati a rinnovare i rispettivi consigli in elezioni suppletive fuori dai turni generali. La motivazione principale presente sia nella relazione del Governo, sia in quelle dei relatori qui al Senato ed anche alla Camera, motivazione che noi condividiamo, è quella di evitare ricorrenti perdite di risorse, impegno di tempo e, come dice la relazione, artificiose permanenti tensioni politiche. Si è parlato di quasi unanimità nel voto e mi sembra ci sia quasi unanimità nelle dichiarazioni che vengono rese per questo provvedimento di legge, le cui motivazioni dovranno peraltro essere riprese quando il Senato discuterà di una normativa organica per quanto riguarda i turni elettorali.

Siamo quindi noi comunisti consenzienti sul fatto che esistono consistenti ragioni di rilievo politico per andare ad uno slittamento del turno delle amministrative dal novembre '77 al maggio-giugno 1978. Noi siamo convinti che il paese abbia bisogno oggi del massimo impegno per affrontare proprio in questo momento altri gravi problemi presenti: sono all'ordine del giorno, sono stati ricordati anche prima dell'inizio di questa discussione, sono problemi che abbisognano della massima unità di intenti e di azione proprio per battere i piani di coloro che tendono a dividere invece i lavoratori e il popolo del nostro paese. Quindi noi riteniamo dannoso per l'interesse del paese che si inseriscano in questo contesto elementi appunto di artificio o contrasto.

Nel confermare il nostro voto favorevole a questo decreto-legge, tuttavia, come già altri hanno fatto, anche noi desideriamo esprimere riserve in merito al ricorso allo strumento del decreto-legge usato anche in questa occasione dal Governo. Il ricorso al decreto-legge — è noto — deve rappresentare un'eccezione, non la regola per governare, come mi sembra di poter affermare sia diventato oggi.

Per quanto riguarda questa occasione, il Governo ha fatto presente, per dirla con il relatore, la necessità di procedere alla organica regolamentazione della materia e quindi la conseguente opportunità di predisporre uno strumento idoneo a consentire che in attesa della nuova normativa non si perpetuino gli inconvenienti di quella attualmente in vigore.

In effetti il rinvio, alla Camera, di una decisione che conferisca razionalità alla normativa offre una certa credibilità, una specie di scelta obbligata alla decisione del Governo di procedere ancora con il decreto-legge.

Pare tuttavia a noi di poter affermare che il provvedimento ha finito per assumere carattere di urgenza essenzialmente per le incertezze, in merito al rinvio, di alcune forze politiche. Con queste considerazioni riguardanti la procedura seguita del ricorso

al decreto-legge, esprimendo molte riserve, non potendo fare a meno di assegnare alla questione della costituzionalità una certa importanza, ma assumendo positivamente, tuttavia, le argomentazioni contrarie alle censure di incostituzionalità portate con riferimento al rinvio delle elezioni di novembre con il decreto-legge, emerse nei vari dibattiti ed anche in questo che stiamo concludendo, il nostro Gruppo esprime parere favorevole al provvedimento.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi in esame nel suo insieme, nonostante gli sforzi del relatore, non appare convincente. L'uso del decreto-legge per il rinvio delle elezioni amministrative di novembre desta quindi gravi perplessità.

Il Governo continua ad abusare di questo strumento nonostante i richiami che ad ogni occasione vengono espressi da quasi la totalità di questa Assemblea. Nel caso specifico solo le diatribe che si sono verificate all'interno del partito di maggioranza hanno reso ineluttabile l'uso, secondo noi spropositato, del decreto-legge. Noi ci chiediamo perchè il Governo non ha fatto ricorso a questo strumento per casi ben più urgenti come, per esempio, per disporre interventi tempestivi a favore delle zone alluvionate del Piemonte e della Liguria. Noi avremmo accolto favorevolmente un provvedimento del genere in quella occasione. L'urgenza esisteva; in questo caso no. Non vi era affatto la necessità e l'urgenza. Il Governo ha compiuto un vero e proprio abuso che suscita vere e proprie perplessità di ordine costituzionale.

La volontà del Costituente ha posto infatti limiti alla facoltà dell'Esecutivo di emanare decreti di urgenza. Certo esso non può decretare in materia costituzionale o di bilancio, ma neppure in materia elettorale; ma approfitta troppo di questa sua possibilità, tanto da porre il Parlamento costantemente di fronte a tale tipo di provvedimento ritenuto ormai atto legislativo normale e non straordinario, e preferito dal Governo per le facilitazioni nell'*iter* per esso previste.

Il Governo ha dichiarato di aver sentito i partiti prima di emanare il decreto-legge. Questo è vero, ma si tratta di un elemento trascurabile nel contesto di un complessivo comportamento del Governo circa l'uso dello strumento della decretazione di urgenza.

Il fatto si è che la frequenza dei decreti-legge riduce e quasi annulla l'affermazione della centralità del Parlamento. Se effettivamente il Governo avesse voluto rispettare questa centralità avrebbe dovuto seguire un'altra strada: attendere cioè per il rinvio un dibattito ed un voto del Parlamento.

Il rinvio viene oggi giustificato con la necessità di giungere ad un accorpamento delle elezioni amministrative, ma nulla garantisce che le elezioni si terranno ogni biennio, dovendosi tener conto dei possibili scioglimenti dei consigli comunali e provinciali.

Anche noi sentiamo l'urgenza di mettere ordine nelle consultazioni elettorali, ma l'accorpamento proposto vale solo per i posteri, visto che nei prossimi cinque anni si dovrà fare ogni anno.

Si vuole ancora una volta rinviare le elezioni per motivi — non lo si dice — esclusivamente politici e non già tecnici, come si sostiene.

Il rinvio del turno elettorale a primavera non ci turba affatto; ma viene a compromettere il significato, fondamentale per la democrazia, del regolare svolgimento delle elezioni alle scadenze stabilite. Tutto sommato questo finisce poi per diventare una semplice scaramuccia politica.

Ben altri sono i problemi sul tappeto: dal pericolo per la libertà rappresentato dall'avvicinarsi del Partito comunista all'area del potere, alla situazione economica sempre più grave, ai colpi di criminali audacissimi cui sembra disposta una minoranza ben definita di cittadini; al *crack* finanziario sempre più preoccupante dello Stato; agli enti pubblici impotenti di fronte alla demagogia dei sindacati.

Il fatto è che tra elezioni politiche, amministrative, per arrivare alle elezioni scolastiche (e abbiamo visto come sono state prese sul serio dagli interessati) ci si avvia verso una forma di assuefazione e di disgusto degli elettori per l'impotenza del sistema democratico, come ha dimostrato l'esperienza della Repubblica di Weimar.

In proposito va detto che non vi sono costituzioni buone o cattive, ma regimi aderenti o no alle esigenze dei popoli. Ora bisognerà chiedersi se la Costituzione del 1948 sia adatta al carattere e alla mentalità degli italiani; se debba essere rivista o no; se sia stato giusto promulgarla senza chiamare prima il popolo a pronunciarsi su di essa.

La compressione delle autonomie locali che si sta consumando con il provvedimento di rinvio delle elezioni amministrative e con l'accorpamento dei turni elettorali, per il modo infelice in cui quest'ultimo è congegnato, viene dopo un lungo periodo di esaltazione di tali autonomie. Cade proprio in un momento in cui, con l'attuazione della legge n. 382, si attribuiscono ai comuni importantissime funzioni.

Il nuovo corso che sembra emergere con il rinvio delle elezioni è dunque pericoloso e prelude ad un altro nuovo corso rappresentato dal compromesso storico il quale non è altro che lo sbocco di un cammino costellato di cedimenti al Partito comunista.

Da tempo stiamo assistendo nelle singole Commissioni a quanto sta avvenendo in proposito. Un esempio lampante e manifesto è quanto succede in questi giorni alla 9ª Commissione agricoltura sulla legge sui fitti agrari e sulla trasformazione della mezzadria.

Sono cedimenti di ogni giorno; sono cedimenti ad ogni articolo. Il compromesso storico in ogni caso segnerà la fine di ogni autonomia degli enti locali in nome di un centralismo che sarà bene definire fin d'ora non democratico. Il compromesso storico lo si sta raggiungendo attraverso la strategia dei piccoli passi che deve essere necessariamente lenta per non impaurire l'opinione pubblica che ancora non si rende conto di come tale processo sarà nocivo per la libertà. La stampa nazionale ha definito il ricorso al decreto-legge un piccolo *golpe* (piccolo; quell'altro forse non c'era neppure) ed è ben evidenziato come esso sia una conseguenza di un accordo Democrazia cristiana-Partito comunista sulla testa del paese e sulla volontà degli elettori.

Perplessità sotto il profilo costituzionale sono state espresse da tutti, stampa, Camera dei deputati, Senato della Repubblica, sia sul merito del provvedimento, sia sul ricorso al decreto-legge. È stato detto che l'articolo 72 della Costituzione non vieta il ricorso al decreto-legge in materia elettorale, ma la verità è che l'articolo 72 della Costituzione regola l'*iter* procedimentale dei progetti di legge ed all'ultimo comma prescrive che la procedura normale di esame è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale. Allora la materia elettorale è stata equiparata, nel predetto articolo, alla materia costituzionale, e non è pensabile che quest'ultima sia regolata con decreto-legge. In realtà, tutte le materie contemplate dall'ultimo comma dell'articolo 72 non possono essere oggetto di decreto-legge; in questo senso testimoniano gli stessi lavori della Costituente. In effetti, le materie escluse dalla sfera della decretazione di urgenza non sono state elencate solo per il timore che qualcuna sfuggisse all'attenzione. Il professor Guglielmo Negri in un suo articolo su « L'Espresso » adombra che il ricorso alla decretazione di urgenza in un simile caso possa costituire una vera e propria imposizione di regime. Mi spiace usare di questi termini, e mi dispiace anche sentire che altri li usino; lo stesso professor Negri definisce il decreto-legge n. 710 come un precedente inquietante, che rischia di preparare una mentalità di regime. Sono le sue parole, e mi pare che sullo stesso « Espresso » l'onorevole Labriola abbia detto più o meno le stesse cose; si tratta di cose dette e scritte da uno studioso e da un politico ambedue facenti parte dell'accordo dei sei.

Il ricorso al decreto-legge in materia elettorale si sostanzia in una grave violazione della Costituzione. Il nostro onorevole Bozzi il 6 maggio 1976 esprimeva perplessità sull'abbinamento delle elezioni politiche ed amministrative; ora dobbiamo convenire che

nessuna maggiore politicizzazione delle elezioni amministrative è possibile che il rinviarle per ragioni politiche, come in questo caso senza dubbio accade. Si potrà obiettare che già in passato questa violazione della Costituzione è stata perpetrata, ma non è questa una buona ragione per continuare a farlo. Si dice che la Costituzione non ha previsto il divieto di adottare decreti-legge in materia elettorale, e qui è questione di interpretazione; in questa ipotesi allora si deve modificare l'articolo della Costituzione, ma non lo si deve violare.

Non è neanche possibile ravvisare il requisito della straordinarietà richiesto tassativamente dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione; non vi sono neppure i requisiti della necessità e dell'urgenza, previsti come *conditio sine qua non* sempre sempre dallo stesso articolo 77 per il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza, nel caso in specie. Non consta, infatti, che in qualcuno dei circa 700 comuni interessati a queste elezioni si siano registrati eventi di forza maggiore che, al limite, avrebbero potuto integrare gli estremi della necessità sempre ai fini dell'articolo 77 della Costituzione.

L'opinione pubblica può anche assuefarsi alla violazione della Costituzione, come riesce ad assuefarsi ad altri fatti che la colpiscono essi pure gravemente; ma stiamo attenti a spingerla su questa strada che allontana sempre maggiormente dalla libertà.

Ad ogni buon conto, ad elezioni rinviate, il Governo metta a frutto il tempo guadagnato per governare con fantasia e coerenza, riprendendo quella elasticità e quella volontà espresse nei primi mesi della sua esistenza, senza lasciare il paese a se stesso.

L'esigenza razionalizzatrice che si vuole far valere a sostegno del provvedimento non ha molto senso perchè è noto che vi sono anche casi di rinnovo eccezionale degli organismi elettivi in questione che come tali sono imprevedibili e possono capitare magari un solo mese dopo la ricostituzione degli stessi. I princìpi democratici vorrebbero che l'elettorato fosse regolarmente consultato, ma ad essi oggi si antepongono interessi dei partiti, allegando a giustificazione motivi tutt'altro che credibili.

Si tratta in realtà di una vera e propria stortura che contrasta con lo spirito ed i valori consacrati dalla Carta costituzionale, la cui *ratio* è di consentire consultazioni periodiche del corpo elettorale senza dover passare sotto le forche caudine dell'arbitrio del Governo. Inoltre la legge vigente consente la possibilità di un rinvio per non più di due mesi delle elezioni già indette e non delle future.

Comunque, con queste considerazioni aggiunte alle valutazioni che ho fatto sul provvedimento, non potremo certo dare il nostro voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

A N D Ò , *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare i colleghi che hanno preso la parola in questo dibattito — i senatori Lepre, Ruffino, Abbadessa, Berti e Balbo — per il contributo che essi hanno dato all'esame di un provvedimento indubbiamente delicato e importante dal punto di vista politico e dal punto di vista giuridico-costituzionale.

Dirò subito che da quello che ho sentito e anche dai dibattiti svolti in Commissione e alla Camera dei deputati, ho l'impressione che le riserve apparse un po' in tutti siano soprattutto determinate dalla preoccupazione che lo strumento del decreto-legge possa spingersi oltre le effettive necessità, cioè dalla preoccupazione che questo possa essere un esempio da non seguire.

Queste preoccupazioni sono esatte e sono da condividersi. Penso però che esse abbiano indotto i colleghi contrari all'approvazione del disegno di legge di conversione a spingersi nel campo delle obiezioni costituzionali che non mi pare abbiano gran che fondamento. Ho l'impressione anche che nulla di nuovo sia stato detto rispetto a ciò che ha costituito il dibattito in Commissione e anche alla Camera: non ho rilevato nessun

elemento nuovo se non il massimo impegno da parte dei colleghi. Potrei quindi richiamarmi alla mia relazione scritta, però credo doveroso, proprio per questo impegno, sottolineare qualche aspetto del problema.

In sostanza, mi pare che tutta la discussione possa incentrarsi sull'esame dell'articolo 72 e dell'articolo 77, cioè, tutto ciò che riguarda la legittimità costituzionale del decreto-legge e la osservanza dei limiti dell'articolo 77. Volendo leggere questi articoli e commentarli molto brevemente, mi pare che le argomentazioni per l'approvazione del disegno di legge di conversione siano probanti. Dispone infatti l'ultimo capoverso dell'articolo 72: « La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale ». Tutta la discussione, come già sappiamo, si riferisce al significato ed alla portata della parola: « materia ».

Ho sentito dagli interventi dei senatori Ruffino e Balbo che sono state fatte delle ricerche sugli atti della Costituente, ma non mi pare che esse abbiano portato delle ragioni a sostegno della tesi della incostituzionalità. Dice il senatore Ruffino che questa aggiunta della materia elettorale a quella costituzionale deriva da una richiesta dell'onorevole Lucifredi il quale voleva che ci si riferisse anche ai disegni di legge elettorali. Ma questa espressione sarebbe stata precisa, mentre l'altra « materia elettorale » è molto più vaga ed è questo appunto l'argomento sul quale insistiamo. Per « materia elettorale » penso che ci si debba riferire alla struttura delle elezioni, agli argomenti che riguardano il metodo delle elezioni, ma non a particolari quali, ad esempio, possono essere gli adempimenti formali, procedurali come lo spostamento di una data.

Mi sembra che un discorso del genere trovi il suo fondamento nella logica, nel valore delle parole stesse. Sarebbe veramente strano che fosse al di fuori della portata di un decreto-legge — parleremo più in là dei fondamenti del decreto-legge — anche la possibilità di disciplinare un aspetto particolare delle elezioni come lo spostamento della data.

Per quanto riguarda invece l'articolo 77, esso, all'ultimo comma, recita: « Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso ... » eccetera. Bisogna dunque che ci siano queste condizioni e cioè casi straordinari di necessità e di urgenza. Il senatore Abbadessa, credo involontariamente, ha fatto una trasposizione di parole, cioè ha sempre insistito — mi dispiace che non sia presente — nel dire che l'articolo 77 parlava di casi di straordinaria necessità ed urgenza.

L'espressione è diversa perchè i casi straordinari si riferiscono ad una eccezionalità del provvedimento nella sua formulazione e nel suo contenuto; viceversa « di straordinaria necessità » significa una necessità che deve essere eccezionale, il che la legge non dice. In sostanza in questo articolo — ed è l'argomento che vorrei sostenere — non si parla di una necessità assoluta ma di uno stato di necessità la cui valutazione appartiene al Governo e non è così cogente come se invece si parlasse di straordinaria necessità ed urgenza.

Si tratta allora di vedere se nella specie ci troviamo in un caso straordinario di necessità e di urgenza. La parola « straordinario » significa, a mio avviso, eccezionale, cioè non ordinario. Deve essere, evidentemente, un caso speciale, un caso straordinario, un caso eccezionale: non c'è dubbio che il decreto-legge non può essere emanato nei casi normali, per i quali si provvede con l'ordinario disegno di legge.

I due concetti di necessità e di urgenza si integrano un po', a mio avviso; non sono indipendenti in modo assoluto. Quindi la necessità e l'urgenza non sono cose distinte ma si confondono in un unico concetto. E noi sappiamo che la necessità e l'urgenza sono stati i motivi che hanno consigliato il Governo, in vista di una riforma dei turni elettorali, ad emanare un provvedimento che mettesse ordine, che instaurasse una nuova disciplina in tema di elezioni congloban-

do i vari disegni di legge, su questa materia, che sono attualmente in discussione alla Camera dei deputati. Inizialmente la discussione era unica, ma successivamente la discussione del provvedimento di urgenza venne distinta da quella degli altri disegni di legge, che seguono il loro corso normale.

Questa situazione di necessità e di urgenza si è venuta determinando a seguito di quei contatti che il Governo ha avuto con i partiti ed anche in base a quel sondaggio dell'opinione pubblica che il Governo ha fatto in ottemperanza a quel senso di responsabilità che naturalmente guida gli atti del Governo stesso. Pertanto, stretti dai termini — le elezioni dovevano svolgersi in autunno — l'urgenza è divenuta un fatto assolutamente indiscutibile e ha determinato il ricorso allo strumento adottato.

In tutto questo gioca, ripeto, la preoccupazione che l'uso di questo strumento del decreto-legge abbia ad incrementarsi costituendo un precedente pericoloso. D'altro canto le condizioni di necessità e di urgenza sono verificabili da parte del Parlamento. Si tratta di un giudizio che il Governo assume nella propria responsabilità. Il Governo ha ritenuto di fare uso del suo potere discrezionale, naturalmente motivandolo: sarà il Parlamento a stabilire se esistono effettivamente queste condizioni.

Credo di non avere niente altro da aggiungere. Sappiamo che il vero, il profondo motivo, l'esigenza che spinge noi tutti — mi riferisco alla maggioranza — ad essere favorevoli al disegno di legge in esame è di mettere ordine anche in questa materia. Invito quindi l'Assemblea ad approvare questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D A R I D A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, non vorrei aggiungere nulla alle osservazioni già fatte dal relatore, senatore Andò, e a quanto il senatore Ruffino ha detto nel suo intervento. Voglio solo fare alcune brevi precisazioni. Innanzitutto il Governo si è reso interprete di una esigenza prospettata dalla maggioranza delle forze politiche, e precisamente dai Gruppi del Partito comunista, del Partito socialista, del Partito repubblicano e della Democrazia cristiana, che hanno richiesto al Governo di rinviare le elezioni amministrative al fine di operare un accorpamento, una sistemazione razionale nella molteplicità delle elezioni. Non è stata una iniziativa governativa *motu proprio*, ma il recepimento di una sollecitazione che è partita addirittura dal dibattito del 14 luglio sull'accordo tra le sei forze politiche. E sull'esigenza dell'accorpamento credo non vi siano nè vi possano essere discussioni. Alle originarie elezioni quinquennali politiche, comunali e provinciali nell'arco del tempo si sono aggiunte le elezioni regionali, le elezioni circoscrizionali e sono ormai in prospettiva quinquennale anche le elezioni europee. Inoltre, al di fuori del turno amministrativo normale, vi sono altre elezioni in quanto circa 140 enti locali all'anno escono dal turno. Basti pensare che dal 1946, in 32 anni, per le elezioni amministrative si è votato ogni semestre. I dati statistici che potrebbero essere citati dimostrerebbero che non esiste altro paese al mondo che voti in questo modo dispersivo e irrazionale. Oltretutto credo che tre scadenze quinquennali organizzate, come quelle delle elezioni politiche, delle elezioni europee e delle elezioni amministrative comunali, provinciali — se sopravviveranno — e circoscrizionali, garantiscano il funzionamento di un sistema democratico a scadenze ravvicinate, per cui è veramente sorprendente che per un rinvio di sei mesi si parli con tanta leggerezza di violazione della Costituzione o di abuso in un paese nel quale si vota dall'alba al tramonto.

A parte l'insperata fortuna che il professor Negri e l'« Espresso » hanno avuto tra i banchi della destra — sarebbe interessante avere ulteriori citazioni dai banchi della destra di tesi costituzionali del professor Negri o comunque altre citazioni dell'« Espresso » — credo che le osservazioni che sono state fatte a proposito della costituzionalità dal re-

latore e dal senatore Ruffino non abbiano bisogno di ulteriore conferma. Del resto, non che i precedenti facciano stato, ma non è la prima volta che il Parlamento affronta un argomento del genere; due volte le elezioni sono state rinviate con un disegno di legge, un'altra volta con un decreto, come questo, convertito in legge, addirittura con la convocazione di Camere già sciolte, una quarta volta con un ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, quindi con uno strumento che credo abbia una minore penetrazione, per così dire, nel sistema giuridico-costituzionale di un decreto-legge convertito in legge. Tant'è vero oltre tutto che il rinvio non è un rinvio puro e semplice — e anche questo per una valutazione di ordine politico-costituzionale mi sembra sia importante — ma è un rinvio collegato ad una proposta di sistemazione. Anzi il Governo, in occasione delle consultazioni, nella deliberazione del Consiglio dei ministri, nella discussione in Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nella discussione unica svoltasi alla Camera dei deputati (poi purtroppo i due strumenti legislativi hanno avuto un *iter* diverso in parte per la scadenza del decreto-legge, in parte perchè sul disegno di legge sono sorte complicazioni che oggi sembrano superate), il Governo, dicevo, ha insistito affinchè accanto al decreto di rinvio da convertire subito in legge, da portare immediatamente all'approvazione del Parlamento, vi fosse un disegno di legge. Il disegno di legge proposto dal Governo è stato giudicato troppo radicale al punto che la Commissione affari costituzionali, che ha poi partorito un diverso strumento, proponeva un accorpamento quinquennale con base 1975 che risolveva razionalmente il problema. Oggi siamo (secondo il testo uscito dal Comitato ristretto della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati che dovrebbe andare in discussione in Aula alla Camera dei deputati nella corrente settimana) ad un accorpamento biennale. Mi consentano inoltre di osservare gli onorevoli parlamentari che propongono un accorpamento cosiddetto annuale che esso consisterebbe in realtà in un semplice trasferimento dalla primavera all'estate di un turno elettorale. Quindi nel complesso il decreto-legge non era e non è — anche se poi i due strumenti non vengono in una contestualità cronologica assoluta all'esame dei due rami del Parlamento — un rinvio puro e semplice, ma un rinvio collegato ad una sistemazione. Evidentemente si sono fatte delle ironie sulla durata ma noi in genere facciamo leggi senza termine. Che poi queste leggi proiettino i loro effetti in anni che sono non vicini o che sembrano lontani, questo è un fatto naturale: si legifera sempre pensando ad un futuro.

Per questo motivo mi associo alle considerazioni svolte dal relatore senatore Andò, dal senatore Ruffino, dal senatore Berti ed anche dal senatore Lepre per quanto concerne la conversione del decreto in legge, riservando gli altri argomenti di merito al giorno in cui la discussione del disegno di legge che ho ricordato verrà nell'Aula del Senato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali.

A R I O S T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R I O S T O . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, signor Ministro, onorevoli colleghi, la mia parte politica in altre sedi, quando venne alla ribalta la discussione sull'opportunità del rinvio del turno delle elezioni amministrative, ebbe più volte il modo di esprimere la sua contra-

rietà; e difatti l'onorevole Sottosegretario, nell'elencare i partiti che avrebbero chiesto al Governo di redigere un decreto-legge che operasse questo rinvio, non ha citato il mio partito. Ma permettetemi, onorevoli colleghi, di dire che c'è un po' troppo pudore su questi banchi. Io ho seguito tutto il dibattito e mi ha meravigliato che le vere ragioni politiche, che sono al fondo del problema, non siano venute fuori da nessuna parte; eppure hanno anche, se non una nobiltà, una loro ragion d'essere e nel contesto politico fanno anche pensare. Noi la vediamo diversamente, però comprendiamo come si possa pensare in quel modo. La verità è che la discussione nell'ambito delle forze politiche è stata piuttosto travagliata. Si è alluso qui, da parte del collega Lepre, alla Democrazia cristiana in particolare; ma non solo nella Democrazia cristiana c'è stata incertezza. Questa discussione ha diviso i partiti perchè — questo è il nostro giudizio — alla base c'era in alcune forze il timore, in altre la preoccupazione che il risultato elettorale di questo turno delle amministrative determinasse uno spostamento di voti che a sua volta avrebbe prodotto un diverso rapporto di forze tra i partiti, in modo particolare tra quelli che fanno parte dell'accordo a sei. Il nostro dissenso è tutto qui.

Presidenza del vice presidente CARRARO

(*Segue* ARIOSTO). Noi ritenevamo e riteniamo che, non essendo riferito ad un gran numero di elettori, il risultato, qualunque fosse, avrebbe avuto un valore indicativo e non determinante sull'attività di Governo che si credeva sarebbe stata pregiudicata; non avrebbe influito in modo determinante neppure sull'accordo a sei e sarebbe rimasto invece l'indicazione (quella sì, preziosa) dello stato d'animo del paese. È per questo che critichiamo. Pur non drammatizzando la cosa, in quanto sul tappeto abbiamo ben altri problemi (ben altre cose ci preoccupano e pesano oggi sul paese), abbiamo sostenuto e sosteniamo — ripeto — che avremmo avuto da questo turno elettorale delle indicazioni preziose che sarebbero servite al Governo ed ai partiti.

Qualcuno ha sostenuto addirittura (lo trovo nel dibattito dell'altro ramo del Parlamento e per fortuna non è stato qui ripetuto) in dichiarazioni, quando la discussione era vivace fuori delle Aule del Parlamento, che sarebbe stato necessario interrompere o limitare l'attività parlamentare, in un momento in cui questa attività parlamentare era urgentemente necessaria al paese. Al posto del pudore, qui abbiamo addirittura l'uso del falso. Infatti — come voi sapete — più volte si sono rinviate le elezioni (il Sottosegretario ne ha elencato i casi) ma l'attività parlamentare non è mai stata interrotta se non in proporzioni insignificanti.

Mi sembra poi inutile la disquisizione sulla costituzionalità o incostituzionalià. Vi sono dei precedenti, per quanto sia vero che tuttora è vivace — e continuerà ad esserlo — la discussione sull'abuso del Governo nel ricorso al decreto-legge. Noi lasciamo questa disquisizione agli specialisti. Certo è che, a nostro avviso, se non la lettera, certamente lo spirito del dettato costituzionale non trova nel decreto-legge una corretta interpretazione.

Ripeto, comunque, onorevoli colleghi, che noi non vogliamo dare a questa vicenda alcun carattere drammatico; abbiamo ben altro in pentola.

Sono queste le ragioni per le quali noi ribadiamo i motivi per i quali non siamo in grado di dare il nostro consenso a questa conversione in legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (970) *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DE CAROLIS, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1977, numero 778, contiene un'ulteriore, ennesima proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani, che siano in corso al 31 ottobre 1977, fino al 31 gennaio 1978.

Il decreto-legge già recepisce quella modifica che era contenuta nella conversione in legge del decreto-legge che già a suo tempo prorogava i contratti fino al 31 ottobre 1977, e cioè l'elevazione del reddito complessivo netto da 5 milioni e mezzo ad 8 milioni per l'applicazione della proroga; nel senso che sono esclusi dalla proroga legale i contratti stipulati con conduttori e con sub-conduttori che abbiano un reddito complessivo netto superiore ad 8 milioni di lire.

Per reddito complessivo s'intende quello riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti d'imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.

Nelle Commissioni vi è stato dibattito sul concetto di contrratto in corso. In sostanza è stato chiarito che per contratti in corso si debbono intendere quelli per i quali non vi sia stata una formale disdetta giudiziale convalidata, o comunque una disdetta cui abbia fatto seguito un giudizio contenzioso sui motivi della disdetta stessa. Questo anche per chiarire alcune interpretazioni un po' devianti della giurisprudenza, che in qualche caso ha ritenuto non più in corso un contratto di locazione allorquando esso fosse stato disdettato con semplice comunicazione scritta al conduttore. Questo chiarimento, che è emerso nel corso della discussione e che è stato dato anche dal relatore, per quel che può servire anche nell'interpretazione giurisprudenziale, ha comportato il ritiro di emendamenti chiarificatori in questo senso.

Il decreto-legge rispetto a quello precedente contiene una novità, dal punto di vista formale più che dal punto di vista sostanziale. Infatti, anche nel caso in cui vengano a cessare quei contratti non più prorogati perchè stipulati con conduttori e subconduttori con reddito superiore agli 8 milioni di lire, il nuovo contratto non può essere stipulato per un canone superiore a quello precedentemente convenuto.

Dico che è una novità formale perchè in realtà il blocco dei canoni è già esistente per numerose norme precedenti; comunque la norma è dettata dalla necessità evidente di evitare una ulteriore lievitazione dei canoni di locazione in un momento che non possiamo non ammettere essere di gravissima tensione per quanto riguarda il mercato delle locazioni di immobili urbani; tensione determinata anche dall'attesa, che è diventata veramente spasmodica, della nuova disciplina che dovrebbe riordinare la materia delle locazioni degli immobili urbani.

Il decreto-legge conferma che restano ferme tutte le altre norme in vigore che riguardano sia la proroga, sia il blocco dei canoni di locazione e, all'articolo 3, sposta anche il termine finale del vincolo di destinazione alberghiera al 31 dicembre 1978.

Merita qualche particolare considerazione l'articolo 2, che riproduce in termini nuovi l'articolo 1-*bis* della legge 8 agosto 1977, numero 510. È da ricordare che questo articolo fu aggiunto dal Senato e quindi poi approvato anche dalla Camera dei deputati in sede di conversione in legge del decreto-legge del giugno 1977. Esso riguarda la cessazione

della sospensione degli sfratti, ma si è voluto, da parte del Parlamento in quella occasione, da parte del Governo in questa, inserendo questa normativa già nel decreto-legge, e da parte delle Commissioni riunite giustizia e lavori pubblici, che hanno poi spostato (e vedremo come) alcuni termini per quanto riguarda la graduazione di questi sfratti, in sostanza contemperare l'esigenza di far cessare ormai la sospensione degli sfratti con l'altra di determinare una certa gradualità nell'esecuzione degli stessi.

Perciò si sono distinti due gruppi di provvedimenti di rilascio, cioè i provvedimenti di rilascio che erano sospesi e quelli che saranno emessi nel periodo tra il 1° novembre 1977 e il 31 gennaio 1978, distinguendoli dai provvedimenti di rilascio che non sono stati mai sospesi e che erano sottoposti alla graduazione prevista dalla legge 26 novembre 1969, n. 833.

Per quanto riguarda il primo gruppo di provvedimenti di rilascio, quelli cioè sospesi, il decreto-legge già stabiliva che il provvedimento del giudice, da adottarsi su istanza del locatore, non poteva essere emesso prima della data del 1° marzo 1978; successivamente graduava queste scadenze per la fissazione del rilascio con riferimento alla data di esecutività del provvedimento stesso. Per i provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1975 il decreto-legge fissava il termine del 30 aprile 1978; per quelli divenuti esecutivi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1975, il termine del 31 maggio 1978; per quelli divenuti esecutivi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1976, il termine del 31 luglio 1978 e per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 1977 il termine del 31 agosto 1978.

Qui vi è l'unica modifica apportata dalle Commissioni riunite, le quali hanno ritenuto di dover allungare, seppure soltanto di pochi mesi, il termine finale, spostando per il primo gruppo di provvedimenti di rilascio il termine del 30 aprile al 31 maggio 1978, il termine del 31 maggio al 30 giugno, il termine del 31 luglio al 31 agosto e il termine del 31 agosto al 31 ottobre 1978.

Vi è poi l'altro gruppo di provvedimenti di rilascio che non sono stati mai sospesi e che si aggiungono — ripeto — a quei provvedimenti che diverranno esecutivi nel periodo tra il 1° novembre 1977 e il 31 gennaio 1978. Questo provvedimenti sono quelli fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'articolo 4 delle legge 26 novembre 1969, numero 883; quelli fondati sull'urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori; quelli fondati sulla disponibilità da parte del conduttore di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora: quelli fondati, se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazione, sulla cessazione dell'attività per la quale esso serviva, salvo che il conduttore sia costretto ad adibirlo ad uso di abitazione propria ed infine quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore, e in ogni caso per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite.

Tutti questi provvedimenti non furono dal legislatore, anche nel passato, ritenuti meritevoli di sospensione, per la particolare condizione nella quale si trovava o il locatore o il conduttore e per la motivazione stessa del provvedimento di rilascio. Ed allora per questi provvedimenti lo stesso decreto-legge, anche nella stesura proposta dalle Commissioni riunite, prevede l'applicazione della graduazione di cui agli articoli 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833, mantenendo però un termine massimo.

Anche su questo punto vi è stato un dibattito in Commissione e si è infine convenuto che la scelta che fu fatta a suo tempo dal legislatore in sede di conversione nella legge 8 agosto 1977, n. 510, del decreto-legge del giugno 1977, e le motivazioni che ne erano alla base, fossero tuttora valide.

Si è così fissato lo stesso termine unico, in questo caso del 31 ottobre 1978, perchè gli aventi diritto ad utilizzare questi provvedimenti di rilascio non avessero un trattamento deteriore rispetto agli altri locatori, i cui provvedimenti di rilascio erana stati sospesi in base alle ultime normative. Quindi anche sotto questo profilo le Commissioni hanno espresso un avviso unanime.

Per quanto riguarda la materia della esecuzione dei provvedimenti di rilascio, si sono diffuse e sono state riportate dalla stampa voci molto allarmanti ed anche un po' allarmistiche. In realtà lo scopo della norma è quello di giungere ad una cessazione quanto meno del contenzioso relativo ai provvedimenti di rilascio ormai divenuti esecutivi entro l'anno 1978 per avviare l'applicazione della nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani. Le Commissioni hanno ritenuto sufficiente il termine fissato al 31 ottobre 1978 per eliminare questo contenzioso. Si parla di circa 44.000 provvedimenti di rilascio in tutto il paese, con alcune punte di maggior rilievo naturalmente per le città più grandi, in particolare per Roma e Milano. Ma se consideriamo che questo è un numero considerato in astratto e che ormai il blocco della esecuzione dei provvedimenti di rilascio dura da un certo numero di anni, è da ritenere che vi siano state delle composizioni amichevoli e che quindi, anche in relazione a questo, i tempi previsti dalle Commissioni siano congrui.

È stato considerato altresì congruo il termine del 31 gennaio 1978 per questa ennesima proroga delle locazioni degli immobili urbani, seppure con qualche voce di dissenso che ha prospettato, anche sull'esperienza del passato e in considerazione dell'*iter* faticoso della nuova disciplina del cosiddetto equo canone, delle non infondate perplessità.

Per la verità — e le Commissioni sono state all'unanimità di questo avviso — è prevalsa la convinzione che l'assetto generale della materia sia finalmente imminente. Questa convinzione è fondata innanzitutto sulla considerazione che il disegno di legge per la nuova disciplina delle locazione degli immobili urbani è all'ordine del giorno di questa Assemblea proprio immediatamente dopo la discussione, e mi auguro l'approvazione, di questo disegno di legge di conversione. Non a caso, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha così stabilito il calendario dei lavori di questa settimana. Ma è anche da considerare che si è svolto e si sta svolgendo un intenso lavoro sia tra le parti politiche sia, soprattutto, tra i Gruppi parlamentari, che non si sono mai spogliati di questo problema anche se il provvedimento non è tornato in Commissione ma è rimasto affidato all'Assemblea, per giungere ad un accordo sui punti più controversi della nuova normativa.

Infine non posso non ricordare un monito della Corte costituzionale che è stato ripetuto nell'ultima sentenza n. 225 del 1976. In sostanza, dinanzi ad alcune eccezioni di incostituzionalità che erano state sollevate da alcuni giudici di merito, la Corte costituzionale ha ammesso la legittimità dei provvedimenti di proroga, ma l'ha ammessa sulla considerazione di un carattere di eccezionalità, non senza aggiungere nella motivazione che in sostanza questa eccezionalità mal si concilia con un carattere di normalità che consiste nella reiterazione quasi automatica del blocco dei canoni e delle leggi di proroga. Per cui, ad un certo punto, se questa normativa dovesse acquisire un carattere di normalità, ciò comporterebbe indubbiamente l'intervento della Corte costituzionale, poichè in questo caso vi sarebbe una limitazione della libertà contrattuale e del diritto di proprietà che non sarebbe più giustificata dal carattere di eccezionalità.

Mi auguro che anche sotto questo profilo le parti politiche e i Gruppi parlamentari del Senato (che in queste ultime ore stanno tentando di sciogliere, credo con successo, gli ultimi nodi relativi alla nuova disciplina delle locazioni) siano sollecitati anche dal ragionamento, che effettivamente è fondato su una logica che non merita censura, della Corte costituzionale.

Esprimo pertanto, più che un auspicio, una fondata speranza che si possa giungere a questa nuova normativa: una normativa che farebbe cessare una situazione di blocco del-

le locazioni e di proroga indiscriminata che — tutti ne convengono — ha creato delle situazioni di disparità di trattamento e delle vere e proprie ingiustizie tra proprietari e proprietari e tra inquilini e inquilini, talchè si è sentito spesso ripetere che non vi sono partiti dei proprietari o partiti degli inquilini poichè di queste ingiustizie sono consapevoli tutte le forze politiche, e tutte le forze politiche intendono eliminarle.

Quindi, anche con questa convinzione, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il relatore raccomanda la approvazione del disegno di legge al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pazienza. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ammiro profondamente il relatore per aver cercato di colorire, con una tavolozza peraltro dai toni estremamente grigi, e non per incapacità del relatore stesso, ma per la materia in discussione, un provvedimento necessario, scontato, per il quale attendevamo il Ministro guardasigilli all'appuntamento: nell'ultima discussione che abbiamo avuto sulla penultima proroga avevamo proposto emendamenti intesi a far scadere i contratti al 31 dicembre del 1977, il che ci avrebbe evitato questa *tournée*. Auguriamoci che sia l'ultima volta, signor Ministro.

Proponevo al mio capogruppo di raccogliere un *collage* delle dichiarazioni dei Guardasigilli che si sono succeduti (non è lei, onorevole Ministro, l'unico artefice di tutti i mali della nostra Repubblica, ma è in buona compagnia in quanto ha dovizia di predecessori) nelle discussioni aventi per oggetto il blocco delle locazioni. Quasi tutte le dichiarazioni dei Guardasigilli concludevano con affermazioni robuste di impegno e di assicurazione, talora solenne, che quella era l'ultima occasione nella quale si sarebbe ancora parlato di blocco delle locazioni. Ma il senatore Nencioni mi ha detto che era forse un *collage* inutile, in quanto ricordava di aver letto in un breviario che il principe Chigi scrisse nel 1858 o giù di lì una lettera nella quale si lamentava perchè lo Stato pontificio aveva inflitto un blocco delle locazioni. Quindi si tratta di un problema che alligna nel nostro Stato e che ha tradizioni storiche ben antiche.

Questo era un provvedimento necessario; lo aspettavamo con qualche apprensione perchè temevamo che da parte del Governo si approfittasse dell'occasione per inserire nella disciplina qualche norma stravolgente. Lo stato d'animo attuale è diverso dallo stato d'animo in cui ci si trovava durante la penultima discussione, in quanto allora, proponendo un emendamento che l'Assemblea non accettò, volevamo non solo evitare una discussione inutile, ma togliere di mano al Governo uno strumento nel timore che potesse essere usato, alla scadenza del periodo di proroga, con l'inserimento di qualche nota demagogica alla quale talvolta lei indulge, o perlomeno riteniamo noi che lei indulga (sono opinioni, signor Ministro). Oggi invece le dobbiamo dare atto di aver usato in definitiva uno strumento nell'ambito della necessità legislativa senza gherminelle, senza indulgenze demagogiche. Perdoniamo quelle che la stampa ha largamente ripreso, per cui il canone non può essere aumentato neanche quando passa ad altro conduttore, cosa che la legislazione già contemplava e che quindi forse era inutile ripetere (se non per puntualizzazione mnemonica, o perlomeno per includere un'ultima fascia di contratti che poteva non godere di tali prescrizioni legislative e che si è invece ritenuto opportuno comprendere), quelle frasi che la stampa peraltro ha ripreso in altro senso ingigantendo un atteggiamento legislativo già in essere.

Le dobbiamo dare atto di non aver stravolto il mezzo legislativo al di là di quello che era consentito e di quello che ritenevamo prevedibile. Le nostre previsioni sono state confermate e questa volta lei, onorevole Ministro, ci sente molto più sereni rispetto alla penultima volta.

Apprezziamo inoltre il fatto che il decreto-legge non riecheggi vecchie imperfezioni legislative con norme di puro riferimento che costringono gli interpreti ad accavallare testi l'uno sull'altro, mentre lei ha preferito sostituire integralmente l'articolo 1-*bis* della legge 8 agosto 1977 e costruire una nuova scaletta temporale, ulteriormente accresciuta di un mese o poco più dalle Commissioni. Forse avrebbe potuto approfittare dell'occasione per puntualizzare meglio alcuni punti che restano vaghi quali quello del riferimento al reddito, che già in Commissione abbiamo avuto occasione di sottolineare come avulso da riferimenti temporali, ragion per cui individuare a quando occorre far riferimento per redditi inferiori agli 8 milioni, stabilire quando questo tetto assuma rilevanza nella vita del conduttore che viene all'esame del giudice, al fine di decidere se abbia o non diritto alla proroga, resta affidato in definitiva alle sentenze della Corte costituzionale che si sono soffermate sull'argomento, per affermare che bisogna tener conto di tutte le variazioni che si susseguono nel reddito del conduttore fino al momento della decisione della causa. Forse sarebbe stato meglio puntualizzare non certo con riferimenti a indici fiscali che sono stati espunti dalla nostra legislazione ma con riferimenti più precisi a date, in maniera da sottrarre gli interpreti ad altre perplessità. Ma non vogliamo ripetere gli stessi peccati del relatore: si tratta di un provvedimento necessario, indispensabile; non era ipotizzabile che così *d'amblée* cessasse il blocco delle locazioni; quindi non si poteva fare a meno di questo decreto-legge. Pertanto noi non ci opporremo alla sua conversione in legge, anzi voteremo a favore.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Busseti. Ne ha facoltà.

B U S S E T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'imminenza della ripresa della discussione in Aula del disegno di legge governativo concernente il nuovo assetto delle locazioni urbane limita certamente l'interesse per una discussione serrata e compiutamente approfondita delle norme del decreto-legge di cui si chiede la conversione. Esso quindi va veramente interpretato come un espediente inevitabile per non rompere l'equilibrio attuale delle situazioni contrattuali per quanto ormai insostenibile e precario. Il decreto-legge da convertire soddisfa questa esigenza di mantenimento precario dello *status* attuale giacchè non innova in alcuna sua articolazione alla normativa pur varia e vasta che ha sin qui disciplinato il regime delle locazioni in relazione alla conservazione del vincolo della proroga legale. Le stesse proposte emendative sono correttamente compatibili con il complessivo progetto legislativo, giacchè si riducono ad ampliare, in limiti assolutamente non politici ma certamente tecnici, i termini di rilascio di cui all'articolo 2 e quelli di graduazione e proroga di cui allo stesso articolo 2, ultimo comma. L'occasione però ci offre la possibilità di esprimere apprezzamento al Governo per la tempestività e l'estrema precisione con cui è intervenuto a colmare il vuoto legislativo che si sarebbe altrimenti verificato e per formulare l'auspicio che sia questa veramente l'ultima operazione del mortificante rappezzo legislativo che ormai si sussegue da molti anni nel delicato settore della disciplina delle locazioni degli immobili urbani, anche per l'imponenza delle attese economiche dell'intero paese connesse alla sistemazione normativa di questo importante istituto.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

D E C A R O L I S , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non resta che verificare il consenso generale su questo provvedimento, e chiarire soltanto che il riferimento temporale al reddito, che si sarebbe voluto inserire nel disegno di legge, discende dai princìpi della procedura civile. In sostanza si deve accertare il reddito dell'ultimo anno, con particolare riferimento al momento in cui la causa va in decisione, cioè al momento in cui vengono prese le conclusioni definitive. Quindi, attraverso una corretta interpretazione della legge, sorretta an-

che dalla motivazione di più sentenze della Corte costituzionale, credo che non vi dovrebbero essere dubbi in ordine alla interpretazione precisa, e cioè che il reddito annuale, in questo caso superiore agli 8 milioni) deve essere accertato nel corso del giudizio, con riferimento al momento in cui vengono assunte, al termine dell'istruttoria processuale, le conclusioni definitive.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, dopo la relazione così chiara e completa del senatore De Carolis, ho da aggiungere pochissime cose. Debbo soprattutto esprimere la speranza, anzi qualcosa di più, la fiducia, che davvero questo sia l'ultimo provvedimento di proroga dei contratti di locazione. Non so con quali propositi nel passato siano stati presentati i vari disegni di legge o decreti-legge sulla proroga dei contratti di locazione, ma so bene che questo Governo da tempo ha presentato un disegno di legge che vuole rappresentare una pagina nuova nella storia dei contratti di locazione.

Questa sera possiamo parlare con maggiore serenità di queste cose perchè abbiamo la testimonianza del grandissimo impegno che le forze politiche, quasi quotidianamente, hanno messo nella ricerca di una intesa che possa consentire una rapida approvazione della nuova legge che dovrà appunto porre la parola fine alla storia della proroga dei contratti di locazione.

Condivido le vivissime preoccupazioni espresse dal relatore in ordine ai profili costituzionali di questi provvedimenti di proroga; ed è prevedibile che, ove si continuasse su questa strada, verrebbe il momento di una dichiarazione di illegittimità che porrebbe il mondo politico e la società italiana di fronte a gravissimi problemi.

Anche in base a questa considerazione, noi dobbiamo trovare maggiore forza per raggiungere quella intesa intorno alla nuova disciplina delle locazioni.

Il decreto-legge approvato dal Governo — è stato sottolineato anche dal senatore Pazienza — si muove sulle linee del precedente decreto-legge, tenendo conto anche degli emendamenti apportati, in quella occasione, proprio dalla Commissione giustizia e dall'Assemblea di Palazzo Madama. Ci siamo mantenuti proprio entro questi limiti, e questo decreto-legge non vuol significare altro che un ponte verso l'entrata in vigore della nuova legge sull'equo canone, meglio detta legge su tutto il regime delle locazioni urbane.

Vorrei dire che abbiamo previsto che il canone non possa essere aumentato anche se la locazione venga rinnovata con altro conduttore nel caso in cui non ci sia la proroga, non per un atto di demagogia ma perchè, non essendo stato il blocco dei fitti ripetuto in alcuno degli ultimi provvedimenti, era sorto ragionevole il dubbio che quella disciplina non fosse tuttora in vigore. E questa norma era necessaria per disincentivare — come ha notato il relatore De Carolis — le disdette dei contratti non prorogati, proprio in previsione della particolare disciplina dell'equo canone, che riguarderà in via transitoria non soltanto i contratti oggetto della proroga, ma tutti i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, sia pure con una disciplina differenziata.

Per quanto riguarda la graduazione degli sfratti, nulla aggiungo a quanto ha detto il relatore. Voglio solo dire che gli emendamenti apportati dalle Commissioni circa le date massime di questa graduazione sono stati contenuti in limiti ragionevoli, e perciò il Governo non ha motivo di dissociarsi dalla proposta.

Per questi motivi auspico che il provvedimento venga approvato, aggiungendo ancora una volta alla speranza la fiducia che sia questa l'ultima occasione nella quale parliamo di proroga dei contratti di locazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico, nel testo proposto dalle Commissioni riunite. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , *segretario*:

Articolo unico.

Il decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Art. 2.

Al primo comma sostituire le parole: « 30 aprile », « 31 maggio », « 31 luglio », « 31 agosto », con le seguenti: « 31 maggio », « 30 giugno », « 31 agosto », « 31 ottobre »;

all'ultimo comma sostituire le parole: « 31 agosto », con le altre: « 31 ottobre ».

L U B E R T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U B E R T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con il decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, si è decisa la quarantesima proroga dei contratti dei canoni di affitto, sostanzialmente riproducendo le norme del decreto-legge del 17 giugno 1977, n. 326, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 510.

Il provvedimento, come è stato già ricordato, si è reso necessario poichè per la data del 31 ottobre 1977 non siamo riusciti a licenziare le nuove norme in materia di locazione di immobili urbani; anzi neppure uno dei due rami del Parlamento ha definito la questione.

Convertendo il decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, siamo persuasi di compiere l'ultimo atto che da straordinario era diventato ordinario in materia di blocchi: 40 in mezzo secolo. Con l'entrata in vigore della nuova disciplina organica delle locazioni, la cui discussione sarà ripresa nei prossimi giorni in quest'Aula, ci avviamo verso un nuovo regime in materia locatizia che, per quanto anch'esso transitorio e sperimentale, si presenta con caratteri di organicità e di coerenza, tali da differenziarlo nettamente dai provvedimenti tampone di cui alle varie leggi di blocco.

Gli elementi che caratterizzano il provvedimento al nostro esame sono: tutti i contratti in corso, tali intendendosi quelli per i quali all'entrata in vigore della legge non sia intervenuto il provvedimento definitivo di risoluzione del rapporto, vengono prorogati al 31 gennaio 1978; fruiscono della proroga i conduttori e i sub-conduttori che abbiano al momento dell'eventuale accertamento giudiziale un reddito complessivo netto non superiore agli 8 milioni; il canone per i contratti relativi agli immobili urbani destinati ad abitazioni, non soggetti a proroga, non può essere mutato anche se la locazione venga rinnovata con altri inquilini. Onde evitare un massiccio affollarsi di esecuzioni, per i provvedimenti di rilascio è stata riprodotta una fascia di graduazione che le Commissioni hanno voluto un po' più ampia rispetto a quella del decreto del Governo. Le esclusioni dalla graduazione sono restate quelle dell'articolo 1-*quater* della legge 31 luglio 1975, n. 363, incentrate normalmente sulla necessità del locatore, la morosità non sanata, la disponibilità del locatore di un altro alloggio, cioè casi limite e meritevoli di particolare, differenziato trattamento. Da ultimo si fissa, come hanno voluto le Commissioni, un limite temporale massimo al 31 ottobre 1978 per la graduazione e proroga dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani locati divenuti esecutivi tra l'1 novembre 1977 e il 31 gennaio 1978.

Nelle Commissioni non siamo riusciti a risolvere taluni problemi spinosi che si presentano ormai puntualmente in concomitanza di ogni legge di proroga. Voglio soltanto accennarli. Ad esempio, sul problema dei contratti in corso si è tentata una nuova formulazione perchè, purtroppo, in sede di applicazione concreta i magistrati, molti tra i quali a Roma ed anche a Genova, ritengono che fare riferimento ai contratti in corso significa affermare che per detti contratti non deve es-

sere intervenuta neppure una disdetta. Basterebbe, per questi magistrati, una disdetta ad impedire che possa applicarsi la normativa di proroga e di blocco. Si tratta evidentemente di un errore giurisprudenziale che noi avremmo voluto evitare definendo meglio l'ipotesi giuridica. Comunque, per quanto riguarda gli atti parlamentari, vorremmo che fosse consegnata questa volontà. All'università si studia che tra le fonti di interpretazione ci sono anche gli atti parlamentari; invece spesso c'è un grosso divorzio nella pratica rispetto a quello che si dice all'università e nella vita concreta si rifugge spesso dal considerarli, valorizzando spesso ed esaltando la lettera che può dar luogo ad interpretazioni difformi.

Per quanto riguarda un altro aspetto che pure qui è stato richiamato, non abbiamo risolto la data di decorrenza del reddito di 8 milioni per i benefici della proroga. La mancanza di ogni determinazione al riguardo lascia aperte alcune incertezze non tutte risolubili sul piano strettamente processuale e su questo mi permetto di dissentire dal relatore. Lasciamo aperte queste incertezze. Per superarle non abbiamo potuto trovare una formulazione più adeguata, stante la preclusione costituzionale di stabilire a tergo della legge un termine preciso, rigoroso, quale poteva essere ad esempio l'ultimo accertamento dell'ufficio distrettuale delle imposte, o la data di dichiarazione del contribuente in caso di autotassazione; questa data avrebbe avuto un rigore processuale più certo per le parti in controversia, tuttavia l'ostacolo della decisione costituzionale ce ne ha impedito l'adozione. Anche l'integrale recupero dei tempi di graduazione, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833, ci sarebbe sembrato più opportuno ad evitare un ingorgo giudiziario di sfratti nell'ultima fase.

Questo collegamento però — e qui ci siamo lasciati persuadere dalle giuste osservazioni degli altri commissari e dello stesso relatore nelle Commissioni riunite — avrebbe comportato un trattamento sperequato nei confronti di chi abbia ottenuto lo sfratto per necessità propria, sicchè ci è parso di poter sopperire, e quindi trovare una risposta al problema, mediante un allungamento del termine medesimo dal 31 agosto al 31 ottobre 1978. Quest'ultimo provvedimento di blocco ci pare si coniughi, anche con le statuizioni specifiche dei termini di graduazione, abbastanza coerentemente con il nuovo regime dell'equo canone ed i suoi tempi di attuazione. Abbiamo voluto evitare congestioni giudiziarie ulteriori e offrire momenti di certezza per tutte le parti del rapporto locatizio. C'è da augurarci che si attenui l'ondata un po' nervosa dei provvedimenti di sfratto da parte di chi, con un certo interessato allarmismo, ricorre ad essi o alla semplice disdetta (disdette a valanga, purtroppo) determinando inquietudini sociali da ritenersi nocive, oggi più che mai. La fase ultima, anch'essa — mi si passi il termine — storica ormai, delle proroghe e dei blocchi dovrebbe essere vissuta dal paese in un clima di serenità e di fiducia. Il lavoro delle Assemblee legislative sullo equo canone dovrebbe garantire ogni parte che ci si è adoperati per elidere storture, eliminare ingiustizie, risolvere nel modo migliore nodi complessi ed oggettivamente difficili.

È con queste valutazioni e con questi propositi, fondati su dati reali e concreti, che al momento di licenziare le nuove norme il Gruppo comunista esprime il suo voto favorevole.

S C A M A R C I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del partito socialista italiano conferma il suo voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente i provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani, voto favorevole già del resto espresso in sede di Commissioni riunite. Questo voto trova la sua giustificazione in una necessaria presa d'atto di un provvedimento che in qualche modo viene a riempire un vuoto determinato dalla mancata appro-

vazione della famosa (ormai è questo il termine che le si addice) legge sull'equo canone.

Avremmo preferito non trovarci di fronte a questo decreto-legge perchè avremmo voluto che l'Aula fosse chiamata a discutere — come del resto era anche desiderio dello stesso Ministro — di quell'ampio provvedimento cui abbiamo accennato prima, nel quale, trovando contemperamento i diversi ed opposti interessi di locatori e locatari, si definissero una volta per sempre queste controversie e questi rapporti. Questo avremmo preferito, anche perchè non possiamo più dare dimostrazione, non dico di inefficienza degli organi legislativi, ma certo di carenza di volontà politica, che non depone bene per i partiti e per tutte le forze politiche. Ma tant'è: la legge sull'equo canone anche se domani o dopo ricomincia in Aula la discussione generale, è ancora lontana dall'essere approvata, quindi abbiamo bisogno di provvedimenti « tampone », onde evitare quei vuoti legislativi che darebbero spazio a colpi di mano in danno dei locatari, cioè della parte più debole nel relativo rapporto contrattuale.

Ecco perchè diamo il nostro consenso al disegno di legge n. 970, nella speranza che presto si addivenga al varo definitivo e concordato di quella più ampia legge in grado di risolvere le posizioni di contrasto che indubbiamente nel campo specifico quotidianamente si riscontrano. Il nostro consenso, del resto, è la conseguenza logica del comportamento da noi tenuto in occasione del varo della legge 8 agosto 1977, n. 510, con la quale, anche con l'attivo contributo del Gruppo socialista, veniva predisposta una graduazione nell'esecuzione delle sentenze di rilascio di immobili.

Con il decreto in oggetto si riconfermano alcuni punti che per noi furono e sono essenziali e cioè il divieto di aumentare i canoni dei contratti in corso per la causale espressa stasera qui dal Ministro, lo slittamento di due mesi per la ripresa delle esecuzioni sospese e la proroga del vincolo alberghiero.

In quella occasione demmo il voto favorevole; anche ora lo riconfermiamo per la conversione in legge del decreto-legge che ci occupa. Questi sono i motivi che, in sintesi, giustificano la nostra adesione alla conversione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Onorevoli colleghi, è riunita in questo momento la Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari per fissare lo sviluppo ulteriore dei nostri lavori in questa e nella prossima settimana.

In attesa che la Conferenza deliberi e che quindi sia possibile comunicare l'ordine del giorno di domani ed eventualmente il calendario della prossima settimana, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 20*).

Integrazioni e modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 30 novembre al 2 dicembre 1977

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo — dopo aver integrato il programma dei lavori in corso con i disegni di legge nn. 933 e 973 — ha adottato all'unanimità, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento, alcune integrazioni e modifiche al calendario dei lavori dell'As-

semblea per il periodo dal 30 novembre al 2 dicembre 1977, che resta determinato come segue:

Mercoledì 30 novembre (*pomeridiana*) (h. 17)	— Ratifiche di accordi internazionali. — Disegno di legge n. 77. — Disciplina delle società tra professionisti (*procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*). — Disegno di legge n. 980. — Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 797, recante disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro (*presentato al Senato - scade il 4 gennaio 1978*). — Interrogazioni.

Giovedì 1° dicembre (*pomeridiana*) (h. 17) Venerdì 2 » (*antimeridiana*) (h. 10)	— Disegno di legge n. 847. — Concessione di un contributo straordinario di lire 6 miliardi all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese. — Disegno di legge n. 933. — Norme sul conferimento di borse di studio da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. — Disegno di legge n. 973. — Norme previdenziali per i lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera (*approvato dalla Camera dei deputati*). — Disegno di legge n. 465. — Disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

Essendo state approvate all'unanimità, le suddette integrazioni e modifiche hanno carattere definitivo.

Sulle ratifiche di accordi internazionali, testè inserite nel calendario, la 3ª Commissione permanente — che le ha iscritte al suo ordine del giorno per la seduta di domani — deve essere autorizzata a riferire oralmente.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 5 dicembre 1977 al 31 gennaio 1978

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha quindi adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — il seguente programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 5 dicembre 1977 al 31 gennaio 1978:

— Disegno di legge n. 913 (*ed altri connessi*). — Norme per il controllo parlamentare delle nomine negli enti pubblici, anche economici (*approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 465 — Disciplina delle locazioni degli immobili urbani (*seguito e conclusione della discussione*).

— Disegno di legge n. 4 — Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi.

— Disegno di legge n. 873 — Norme di principio sulla disciplina militare (*approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegni di legge nn. 912 e 871 — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978.

— Disegno di legge n. 1015 — Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, concernente la distillazione agevolata di patate (*approvato dalla Camera dei deputati - scade il 4 gennaio 1978*).

— Disegno di legge n. 31-B — Disciplina della caccia (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati - dalla sede redigente, per la sola votazione finale*).

— Disegni di legge nn. 133, 338, 463 (*ed altri connessi*) — Norme sui contratti agrari.

— Disegno di legge n. 986 — Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione dei terreni collinari e montani (*approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 870 — Norme sul trattamento economico di talune categorie di pubblici dipendenti.

— Disegno di legge n. 391 — Normativa organica per i profughi (*dalla sede redigente, per la sola votazione finale*).

— Disegno di legge n. 881 — Adeguamento della legislazione italiana alle direttive CEE sul diritto di stabilimento.

— Disegno di legge n. 915 — Elevamento del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi (*approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 925 — Norme di applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti (*approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 744 — Norme sullo stato giuridico del personale municipale ex coloniale (*approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 837 — Concessione alla Regione Siciliana del contributo previsto dall'articolo 38 dello Statuto.

— Disegno di legge n. 894-*bis* — Disposizioni fiscali in materia di sottoscrizione di azioni di nuova emissione.

— Disegno di legge n. 893 — Modifiche alla legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il mercato mobiliare ed il trattamento fiscale dei titoli azionari.

— Disegni di legge nn. 372 e 524. — Disciplina della cessione dei pacchetti di controllo di titoli quotati in borsa.

— Comunicazioni del Governo concernenti la revisione del Concordato.

— Disegno di legge n. 887 — Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite.

— Disegno di legge n. 940 — Norme sulla gestione unitaria del sistema aeroportuale di Roma (*approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 197 — Tutela del demanio marittimo.

— Disegni di legge nn. 170 e 171. — Adeguamento della legislazione italiana alle direttive CEE in materia di controllo meteorologico e ristrutturazione dell'Amministrazione metrica.

— Disegno di legge n. 356 — Istituzione dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione.

— Disegno di legge n. 575 — Nuove norme in materia di occupazione.

— Disegno di legge n. 663 (*ed altri connessi*). — Riforma dell'Università.

— Ratifiche di accordi internazionali.

— Autorizzazioni a procedere in giudizio.

— Mozioni.

— Interpellanze ed interrogazioni.

Non facendosi osservazioni, il suddetto programma si considera definitivo ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 5 al 14 dicembre 1977

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha infine adottato all'unanimità — ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 5 al 14 dicembre 1977:

Lunedì 5 dicembre (*pomeridiana*) (h. 17)

Martedì 6 » (*pomeridiana*) (h. 17)

(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)

Martedì 6 » (*notturna*) (h. 21)

Mercoledì 7 » (*antimeridiana*) (h. 10)

— Interrogazioni.

— Disegno di legge n. 913 (ed altri connessi). — Norme per il controllo parlamentare delle nomine negli enti pubblici, anche economici (*approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 465. — Disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

Martedì 13 dicembre	(*pomeridiana*) (h. 17)	— Seguito e conclusione del disegno di legge n. 465, che precede.
» 13 »	(*notturna*) (h. 21) (*se necessaria*)	
Mercoledì 14 » (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	(*pomeridiana*) (h. 17)	— Disegno di legge n. 4. — Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi.
Mercoledì 14 »	(*notturna*) (h. 21) (*se necessaria*)	

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Per lo svolgimento di una interrogazione

S I G N O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I G N O R I . Signor Presidente, ho chiesto di parlare per sollecitare i Ministri della difesa e dell'interno a rispondere alla mia interrogazione 3 - 00723 del 18 ottobre 1977, relativa alla richiesta da me formulata di vedere riaperto il caso riguardante il generale Antonino Anzà, nell'intento di fare luce sulla gravissima ed oscura vicenda e per accertare se si trattò veramente di suicidio o, invece, di omicidio.

A mio modo di vedere, signor Presidente, una risposta approfondita e convincente è resa più urgente dalla gravissima decisione presa dal sostituto procuratore della Repubblica di Roma, che rappresenta un inconcepibile attentato alla libertà di stampa, di incriminare per diffusione di notizie false e tendenziose il vice direttore responsabile dell'« Avanti! » e un altro giornalista di questo stesso giornale per gli articoli apparsi sul quotidiano del Partito socialista italiano, che esprimevano dubbi fondati e legittimi sulla versione ufficiale della morte del generale Anzà.

P R E S I D E N T E . La Presidenza farà presente ai due Ministri interessati questa sua richiesta.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . I Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

V I G N O L O , *segretario*:

MELIS, GIOVANNETTI, PINNA. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Constatato:

che le direzioni degli stabilimenti della « Chimica del Tirso » e della « Fibra del Tirso » del centro industriale di Ottana hanno messo in cassa integrazione la quasi

totalità dei dipendenti e, per conseguenza, di quelli delle aziende collegate, avviando nel contempo l'arresto delle attività produttive;

che tali fatti smentiscono gli impegni assunti nell'accordo di luglio con i sindacati e la Regione in ordine al mantenimento dei livelli occupativi ed alla continuità dell'attività produttiva nel quadro della predisposizione di un piano di settore nel comparto delle fibre sintetiche e smentiscono altresì le formali assicurazioni rese in Senato dal rappresentante del Governo, in risposta all'interrogazione 3 - 00418 del senatore Melis, nella seduta del 3 maggio 1977, con le quali si riconosceva come « gli impianti di Ottana, sia sotto il profilo tecnologico che sotto quello della produzione per addetto, non sono un ramo secco, ma aziende che, avendo piena validità, devono essere poste in condizioni di proseguire la propria attività » e che « la prosecuzione dell'attività oltre l'immediato va garantita da un'iniziativa programmatica di settore con un forte autocoordinamento degli stessi produttori, azioni che sono già state avviate in sede di Ministero del bilancio »;

considerato che l'impegno di procedere in direzione della definizione di un piano di settore è vanificato nel momento in cui si passa all'attuazione di provvedimenti che scaricano sui lavoratori e la popolazione il mancato adempimento di tale impegno e nel momento in cui la SIR procede nella costruzione di impianti che rappresentano doppioni che entrano in contraddizione con ogni proposito e volontà di una seria programmazione;

tenuto conto:

che il provvedimento delle aziende rende più grave la situazione occupazionale in Sardegna, che sconta la crisi che travaglia il settore minerario metallurgico;

che attorno alle maestranze di Ottana si è determinato un ampio fronte di solidarietà sulle ferme, ma responsabili, decisioni assunte dalle maestranze dipendenti dalle aziende interessate, che hanno incontrato il consenso e la solidarietà delle rappresentanze istituzionali della Sardegna,

per conoscere quali misure si intendano assumere per revocare le decisioni delle aziende, onorando così gli impegni assunti negli accordi di luglio e le assicurazioni ripetutamente confermate dinanzi al Parlamento, e, in particolare:

a) quali azioni si intendano promuovere per garantire l'approvvigionamento delle materie prime necessarie per la marcia degli impianti;

b) quali provvedimenti si intendano assumere per ricondurre la SIR ad una coerenza di programmazione che il potere pubblico deve decidere;

c) quali iniziative si intendano prendere per subordinare in concreto le decisioni aziendali al rispetto delle scelte programmatiche dell'intero settore.

(2 - 00155)

LABOR, CIPELLINI, LEPRE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — (*Già* 3 - 00785)

(2 - 00156)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

V I G N O L O , *segretario*:

CROLLALANZA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se — in considerazione del fabbisogno idrico della provincia di Bari e dell'avvenuto completamento del progetto esecutivo per la costruzione della diga sul Locone, destinata ad invasare con le acque di tale bacino anche quelle delle fluenze invernali dell'Ofanto, con una capacità totale di 115 metri cubi, destinati ad alimentare l'irrigazione di 15.000 ettari di una vasta zona della Premurgia, nonchè ad assicurare una portata continua per le industrie baresi — non ritenga di far includere la relativa spesa di tale opera nel programma degli investimenti della Cassa per i progetti speciali da iniziare nel 1978.

(3 - 00798)

COSSUTTA, MODICA, DE SABBATA, BONAZZI, BERTI, MAFFIOLETTI, GHERBEZ Gabriella. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le ragioni per le quali non sono state ancora costituite le due Commissioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, attuativo della legge n. 382 (la Commissione prevista dall'articolo 113 per la soppressione di Enti nazionali e la Commissione prevista dall'articolo 25 per il trasferimento delle IPAB), tenuto conto che l'immediato insediamento di tali Commissioni è indispensabile per l'adempimento dei compiti stabiliti dalla legge.

(3 - 00799)

SIGNORI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora risposto all'interrogazione 3 - 00723, presentata il 18 ottobre 1977, con la quale si chiedeva la riapertura del caso relativo alla morte del generale Antonino Anzà, al fine di fare piena luce sulla oscura vicenda e per accertare se si trattò veramente di suicidio.

Il dubbio è legittimo e la richiesta dell'interrogante lo è altrettanto se si considera che le circostanze in cui avvenne il « suicidio » non erano e non sono chiare e che in questi ultimi anni si sono avute altre morti misteriose: quelle del colonnello Rocca, del generale Ciglieri, del colonnello Russo, del colonnello Giansante.

A giudizio dell'interrogante, una risposta approfondita e convincente è resa ancora più urgente dalla gravissima decisione presa dal sostituto procuratore della Repubblica di Roma, che rappresenta un attentato alla libertà di stampa, di incriminare per « diffusione di notizie false e tendenziose » il vice direttore responsabile dell'« Avanti! » ed un altro giornalista socialista per gli articoli apparsi sul quotidiano del PSI che esprimevano dubbi sulla versione ufficiale della morte del generale Anzà.

(3 - 00800)

ROMEO, PERNA, TEDESCO TATÒ Giglia, DI MARINO, GADALETA, CAZZATO, DE SIMONE, MIRAGLIA, VANIA, PISTILLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — in relazione all'assassinio del giovane Benedetto Petrone, vittima dei colpi criminali di una squadraccia fascista la sera del 28 novembre 1977, nel pieno centro della città di Bari — quale sia lo stato delle indagini e quale assicurazione può dare il Governo circa le misure adottate per individuare i responsabili e gli organizzatori dell'impresa criminosa.

Gli interroganti pongono in evidenza che, da qualche tempo, nella città di Bari e nella regione pugliese si vanno accentuando gli atti di provocazione e teppismo fascista contro militanti e sedi di partiti democratici in modo tale da far ritenere l'esistenza di un piano teso a sconvolgere la convivenza civile e le attività democratiche nell'intera regione.

Gli interroganti chiedono, pertanto, che su tali fatti, sulle azioni dei gruppi fascisti armati, nonchè sui risultati delle indagini e sulle misure di prevenzione adottate dalle autorità di pubblica sicurezza, il Ministro informi al più presto il Senato.

(3 - 00801)

CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come si sono svolti i dolorosi avvenimenti verificatisi in Bari, conclusisi con la morte di un giovane iscritto al Partito comunista ed il ferimento di un altro giovane.

(3 - 00802)

TODINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se giudica corretta la decisione del Banco di Roma di far pubblicare a pagamento e con grande evidenza grafica sui quotidiani italiani il testo di una diffida contro presunti propalatori di notizie false che sarebbero state diffuse nei giorni scorsi sull'andamento d'esercizio dell'istituto. Il Banco di Roma ha minacciato di riservarsi di agire sotto comminatoria delle sanzioni previste dal combinato disposto dell'articolo 98 della legge bancaria e dell'articolo 501 del codice penale.

Va rilevato:

1) che le notizie alle quali gli amministratori dell'istituto si riferiscono riguardano l'andamento della gestione nel contesto di operazioni da cui sono derivate gravissime decisioni in sede giudiziaria, decisioni delle quali la stampa ha dato ampia notizia;

2) che le perdite alle quali la stampa si è riferita riguardano operazioni criticate anche in sede IRI e alle quali vanno aggiunte altre inquietanti vicende, come la questione dei « fondi privati » emersa nel 1976 e quella degli illeciti valutari alla frontiera svizzera, illeciti smentiti dall'istituto ma che sono stati fatti oggetto di ammende in particolare a carico della sede di Como;

3) che l'intero contesto delle vicende che riguardano il Banco di Roma non si riferisce all'andamento della gestione, ma alla disinvoltura con cui sono stati condotti determinati affari da cui l'immagine dell'istituto è uscita fortemente danneggiata, non certo per colpa della stampa.

In queste condizioni, l'interrogante chiede di sapere se sia tollerabile la strategia della diffida messa in atto dal consiglio di amministrazione dell'Istituto allo scopo di impedire il libero esercizio dell'informazione e della critica nei confronti di un organismo i cui amministratori nulla hanno fatto per garantire la tutela di una immagine al di sopra dei sospetti e di una gestione chiara e trasparente.

(3 - 00803)

MEZZAPESA, BUSSETI, GIOVANNIELLO, BARTOLOMEI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la dinamica dei gravi fatti che hanno portato all'uccisione del giovane Benedetto Petrone, la sera del 28 novembre 1977 a Bari, nel corso di duri scontri tra opposti gruppi politici.

Gli interroganti esprimono — unitamente al cordoglio per la morte del giovane Petrone, il cui nome viene ad aggiungersi alla ormai lunga lista delle vittime dell'intolleranza politica — vivissime preoccupazioni per la pericolosa progressione della violenza nella città di Bari e chiedono al Governo il massimo impegno nell'opera di individuazione e di condanna degli esecutori e dei mandanti di questo e di tutti gli altri episodi di violenza, tesi — da qualunque parte messi in atto — a indebolire e logorare le istituzioni democratiche del Paese.

(3 - 00804)

SCAMARCIO, LEPRE, VIVIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali sono i provvedimenti che il Governo intende adottare in presenza della *escalation* delle manifestazioni di violenza operate da ben noti gruppi eversivi, violenze che ieri ed oggi hanno mietuto altre due vittime. Ieri a Bari due giovanissimi comunisti assaliti da gruppi fascisti, uno dei quali barbaramente ammazzato con una violenza e con una brutalità agghiaccianti (due coltellate all'inerte giovane Petrone). Oggi il giornalista Casalegno che non è riuscito a sopravvivere ai colpi di pistola sparatigli a bruciapelo al volto sulla soglia di casa. Sono due vittime che si aggiungono alle tante altre. Ormai ci troviamo, qualora ve ne fosse ancora bisogno, di fronte alla riprova di un ampio disegno criminoso che vuole rovesciare la struttura democratica del nostro Paese e portarla alle soglie della guerra civile.

Per sapere quali effettive azioni preventive il Governo intende perseguire per tutelare la democrazia repubblicana e chi si batte in sua difesa.

(3 - 00805)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Con riferimento alle gravi tensioni all'interno della dirigenza della « Montedison » che hanno determinato, in un momento particolarmente delicato per la situazione economica, le dimissioni irrevocabili del vicepresidente dottor Grandi;

dato che le dimissioni seguono la faticosa definizione del nuovo organigramma funzionale di vertice e costituiscono un evento grave per la società, ma soprattutto per il significato di denuncia che assumono,

per conoscere quali urgenti decisioni intende prendere il Governo per evitare un nuovo periodo di incertezze per la « Monte-

dison » e soprattutto per l'economia italiana e per la linea occupazionale.

(3 - 00806)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

RIZZO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso che, in provincia di Enna e nel capoluogo, la disoccupazione ha raggiunto livelli preoccupanti a seguito dell'assoluta, e ormai cronica, carenza di posti di lavoro, specie nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici in genere, l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga opportuno finanziare tutti i progetti di opere pubbliche relativi alla provincia di Enna, giacenti presso la Cassa e già approvati in sede tecnica, e in particolare il 3° lotto del progetto generale della fognatura del capoluogo, con contestuale autorizzazione all'immediato inizio dei lavori.

(4 - 01509)

DI MARINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se risponde al vero la notizia che non si intenderebbe trasferire alle Regioni a statuto ordinario il personale tecnico addetto alle sezioni idrauliche dei Geni civili (ingegneri, geometri, assistenti, ufficiali e guardiani idraulici), contravvenendo alla precisa disposizione di cui all'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, da cui appare evidente che sono trasferite alle Regioni, fra le altre, le sezioni per le opere idrauliche e per l'edilizia statale operanti presso gli uffici del Genio civile a competenza generale, mentre restano a far parte dell'amministrazione statale le omonime sezioni operanti presso i Provveditorati alle opere pubbliche.

(4 - 01510)

COLLESELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato di quasi abbandono della sede e relativi locali dell'Archivio di Stato di Belluno, privo delle minime attrezzature indispensabili per ospitare ed ordinare il materiale di grande interesse e rilevanza storica, buona parte del quale è depositato in sedi provvisorie quali la Prefettura e mancante degli archivisti, promessi ma sinora mai nominati, e ciò in aggiunta al fatto che il direttore, residente in Venezia, non può garantire che una saltuaria presenza;

se non intenda, previa ricognizione, se del caso, della situazione denunciata anche dalla stampa locale e lamentata da studiosi e ricercatori locali e stranieri, provvedere con la debita urgenza e con mezzi adeguati alla sistemazione dell'Archivio, garantendo a tutti i fini, e disponendo anche per il personale necessario, la sua funzione e l'adempimento dei compiti propri di istituto.

(4 - 01511)

MANENTE COMUNALE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che la ricezione dei canali televisivi in varie zone della provincia di Salerno è disturbata e non consente di assistere ai vari programmi, come più volte segnalato;

che in particolare vaste aree del Vallo di Diano sono rimaste trascurate dai vari progetti di esecuzione di ripetitori per il primo e il secondo canale nonostante reiterate promesse;

che molte comunità locali continuano a pagare il canone senza avere la possibilità di trascorrere in tranquillità le serate dinanzi al televisore, rimanendo esclusi dalla visione di programmi di grande interesse culturale;

che attualmente viene evidenziata la carenza del ripetitore del primo canale di Sala Consilina, popolosa città del Vallo di Diano, ove non si riesce a focalizzare il relativo programma,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare al fine di porre rimedio alle manifestate carenze, provvedimenti che non possono essere ancora solo promesse senza concrete realizzazioni.

(4 - 01512)

ROMEO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che, ad oltre due mesi dall'apertura dell'anno scolastico, la situazione determinatasi negli ITIS « A. Righi » e « Pacinotti » e IPIAS « Archimede » di Taranto tende ad aggravarsi, l'interrogante chiede di sapere come il Ministro intende risolvere, attraverso un rapporto democratico, i problemi posti da studenti, docenti e genitori.

(4 - 01513)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 30 novembre 1977

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 30 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Ratifiche di accordi internazionali (*elenco allegato*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle società tra professionisti (77) (*Relazione orale - articolo 81, terzo comma, del Regolamento*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 797, recante disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro (980).

III. Interrogazioni.

Accordi internazionali sottoposti a ratifica:

1. Contributo per la partecipazione italiana al Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) (975) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
(*Relazione orale*).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), con allegati, aperto alla firma a New York il 20 dicembre 1976 (976) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
(*Relazione orale*).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo federale militare della Repubblica Federale di Nigeria ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, con Scambio di Note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977 (977) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
(*Relazione orale*).

Interrogazioni all'ordine del giorno:

GOZZINI, LA VALLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Di fronte all'improvviso aggravarsi della situazione nel Sahara occidentale, con la minaccia di un intervento militare francese che avrebbe conseguenze drammatiche in tutta la regione del Maghreb;

considerato che l'Italia ha assunto di recente un ruolo di primo piano nello sviluppo economico dell'Algeria, Paese direttamente interessato a una soluzione pacifica del conflitto,

si chiede se il Governo abbia assunto o intenda assumere con la massima urgenza iniziative diplomatiche nelle sedi bilaterali e internazionali opportune affinchè sia scongiurato il pericolo di un coinvolgimento armato di Paesi europei e sia ricercata con ogni mezzo la via del negoziato tra le parti in causa, a cominciare dal fronte « Polisario », non certo equiparabile al terrorismo internazionale, tenendo conto che:

a) si è in presenza di un piccolo Paese deciso ad esercitare il suo diritto all'autodeterminazione e ciò costituisce, anche alla luce del recente dibattito in Senato, un immediato richiamo a una linea fondamentale della politica estera italiana;

b) gli accordi tripartiti di Madrid del novembre 1975, che operarono la spartizione del Paese tra Marocco e Mauritania, sono oggi contestati dallo stesso Governo spagnolo;

c) la comunità internazionale ha il dovere permanente di agire perchè nel mondo decolonizzato siano evitati fenomeni imperialistici tra popoli già coloniali.

(3 - 00749)

SPADOLINI, CIFARELLI, VENANZETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali passi intende compiere per far presente al Governo dell'URSS il grave turbamento dell'opinione pubblica italiana causato dalla prospettiva di una gravissima condanna, forse a morte, che potrebbe fra breve essere pronunciata a carico del dissidente sovietico Anatoli Sharansky.

Si tratta di uno scienziato della cibernetica di 29 anni, arrestato il 15 marzo 1977 e detenuto attualmente nel carcere di Lefortovo, senza che gli sia stato concesso di incontrare suoi familiari, nè di nominare un difensore.

Essendo ebreo, lo Sharansky aveva chiesto, nella primavera del 1973, il visto di emigrazione per Israele, ricevendone un rifiuto. Egli era poi diventato una delle personalità più attive del Movimento ebraico di protesta e del « Gruppo di Helsinky », il cui massimo esponente è l'accademico Sakharov.

Gli interroganti sottolineano che nei confronti di questo oppositore ben noto è diffusa l'opinione che si voglia « dare un esempio » per scoraggiare insieme la dissidenza in URSS e il movimento degli ebrei per la libertà di emigrazione.

Per Sharansky si sono mosse, in tutto il mondo, autorevoli personalità della cultura e della politica: quindi è necessario che il Governo faccia sentire la voce dell'opinione pubblica italiana, ben sensibile alle fondamentali esigenze di tutela dei diritti della personalità umana.

(3 - 00763)

MOLA, FERMARIELLO, FEDERICI. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

sulla base di quali criteri — dopo la prevedibile approvazione del disegno di legge « Norme interpretative e modificative della legge 20 dicembre 1974, n. 684, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale » anche da parte dell'altro ramo del Parlamento — saranno assegnati ai cantieri navali i lavori di trasformazione delle navi della « Finmare », « Ausonia », « Galilei » e « Marconi »;

se non si ritenga di tenere nella più alta considerazione possibile sia l'esigenza prioritaria di contribuire ad alleviare la grave disoccupazione di Napoli e del Mezzogiorno, sia la valida esperienza e l'elevata competenza dei lavoratori e dei dirigenti dei cantieri napoletani.

(3 - 00533)

FERMARIELLO, MOLA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

quali problemi si siano presentati, nel corso dell'estate 1977, relativamente alla difesa del demanio marittimo dalle usurpazioni degli speculatori, nonchè all'uso pubblico del mare;

quali iniziative urgenti e di più lungo periodo si pensi di dover adottare per tutelare un bene comune e per impedire ulteriori, barbare aggressioni alle nostre coste.

(3 - 00631)

FERMARIELLO, — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se sono emerse responsabilità — e, in caso affermativo, a carico di chi e di che tipo — a proposito della continua sottrazione di insostituibili beni culturali a Pompei e, recentemente, al Museo archeologico di Napoli, ove sono state sottratte circa 7.000 preziose monete romane;

quali concrete, urgenti misure si pensa di realizzare per assicurare la protezione dell'immenso patrimonio artistico, storico e culturale presente nell'area napoletana.

(3 - 00338)

VERONESI, URBANI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se non intenda revocare immediatamente l'incredibile circolare del direttore generale delle Biblioteche con la quale viene intimato ai direttori delle Biblioteche e degli Istituti centrali di non fornire direttamente, attraverso interviste o dichiarazioni agli organi d'informazione, notizie e giudizi sulla gestione di un importante servizio culturale.

Tale circolare lede, assieme alla dignità dei dirigenti, il fondamentale principio, so-

stenuto da tutte le forze politiche democratiche, della gestione partecipata delle istituzioni pubbliche.

(3 - 00532)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per liberare le sculture della facciata di San Petronio, in Bologna, dalle scritte e dai disegni con i quali le hanno gravemente sconciate alcuni partecipanti al recente raduno degli *ultras* di sinistra.

L'interrogante, passando da tale episodio al problema generale, sottolinea l'urgente necessità di iniziative volte a suscitare ed a coordinare provvedimenti di tutte le istanze centrali e periferiche del Paese e delle Amministrazioni locali, affinchè sia abolito l'andazzo delle scritte e dei disegni con i quali i nuovi vandali e gli stupidi dissacratori del tempo nostro, valendosi per di più di « bombolette » spruzzatrici di vernici pressochè indelebili, vanno sporcando e deturpando monumenti ed edifici, nei centri storici o al di fuori di essi.

L'interrogante sottolinea che lo Stato non può restare inerte di fronte a tali barbariche imprese: c'è la possibilità di identificarne gli autori e di farli oggetto delle sanzioni penali per il reato di danneggiamento. Ma soprattutto occorrono gli sforzi assidui e tenaci delle scuole, degli organi dell'informazione di massa e delle organizzazioni sociali contro tutto ciò, affinchè, almeno da questo punto di vista, l'Italia non sembri una nazione immemore della propria civiltà, smarrita in un lassismo rinunciatario e distruttivo.

(3 - 00673)

SQUARCIALUPI Vera Liliana, TOLOMELLI, MERZARIO, CIACCI, SPARANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se è a conoscenza dei recenti risultati degli studi compiuti dall'Istituto di oncologia di Bologna, che hanno rivelato gli effetti cancerogeni del vinilidene;

se ritiene urgente svolgere un'indagine sulla produzione, lavorazione e uso, nel nostro Paese, di tale sostanza chimica;

quali provvedimenti intende adottare a difesa della salute pubblica, poichè il vinilidene è largamente usato come contenitore di cibi a lungo stoccaggio.

(3 - 00345)

DE CAROLIS. — *Al Ministro della sanità.* — Alcuni giornali quotidiani, nella cronaca di Roma, hanno dato notizia delle dimissioni presentate dal direttore del Centro per le malattie sociali del comune di Roma, dottor Salvatore Rubino, giustificate dall'interessato con motivi di salute. Gli stessi giornali, peraltro, hanno interpretato questa motivazione come tendente a coprire il grave stato di disagio in cui opera il Centro, culminato negli scorsi giorni con una nuova occupazione dei locali del Centro medesimo da parte di alcuni giovani tossico-dipendenti.

Tenendo presente che il Centro per le malattie sociali del comune di Roma è una delle poche strutture pubbliche in Italia e, sicuramente, l'unica nel Lazio che abbia una lunga tradizione di interventi in favore dei tossicodipendenti e che risponda ai requisiti dettati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

considerato che, in virtù dell'articolo 107 della legge citata, le Regioni, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, dovevano istituire, almeno in via provvisoria, i centri medici e di assistenza sociale previsti dall'articolo 90, per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossico-dipendenza, mentre risulta che a ciò o non si è ancora provveduto o si è provveduto con notevole ritardo ed in modo inadeguato;

rilevato che, in virtù dell'articolo 2 della legge, le funzioni di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di assicurare la diagnosi, la cura, la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle persone interessate, sono attribuite alle Regioni, in applicazione dei criteri di indirizzo e di coordinamento stabiliti dallo Stato,

si chiede al Ministro di riferire:

a) sullo stato di attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sia per quanto riguarda gli adempimenti di competenza del Ministero, sia per quelli di competenza delle Regioni;

b) quali iniziative il Ministero abbia adottato, od intenda adottare, affinchè vengano approfondite le motivazioni delle dimissioni del dottor Salvatore Rubino e delle reiterate occupazioni dei locali del Centro, auspicando che, in attesa che gli enti locali delegati provvedano ad organizzare i servizi previsti, siano almeno rimosse le cause del palese disagio in cui è costretta ad operare l'unica struttura pubblica esistente nella Regione Lazio.

(3 - 00597)

MURMURA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali provvedimenti ha preso o intende prendere per reprimere le violazioni — e prevenire la ripetizione — alla disciplina igienica degli imballaggi per prodotti alimentari stabilita con decreto ministeriale 21 marzo 1973.

La Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali ha accertato che numerosi involucri di prodotti di prima necessità, attualmente in distribuzione, non sono in regola con le norme ministeriali. Poichè l'indagine è stata limitata a taluni prodotti ed a talune marche, l'interrogante chiede se essa non possa essere completata dalla suddetta Stazione sperimentale, peraltro perfettamente attrezzata tecnicamente e dotata di personale altamente qualificato.

(3 - 00601)

ROMEO, PERNA, TEDESCO TATÒ Giglia, DI MARINO, GADALETA, CAZZATO, DE SIMONE, MIRAGLIA, VANIA, PISTILLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — in relazione all'assassinio del giovane Benedetto Petrone, vittima dei colpi criminali di una squadraccia fascista la sera del 28 novembre 1977, nel pieno centro della città di Bari — quale sia lo stato delle indagini e quale assicurazione può dare il Governo circa le misure adottate per individuare i responsabili e gli organizzatori dell'impresa criminosa.

Gli interroganti pongono in evidenza che, da qualche tempo, nella città di Bari e nella regione pugliese si vanno accentuando gli atti di provocazione e teppismo fascista contro militanti e sedi di partiti democratici in modo tale da far ritenere l'esistenza di un piano teso a sconvolgere la convivenza civile e le attività democratiche nell'intera regione.

Gli interroganti chiedono, pertanto, che su tali fatti, sulle azioni dei gruppi fascisti armati, nonchè sui risultati delle indagini e sulle misure di prevenzione adottate dalle autorità di pubblica sicurezza, il Ministro informi al più presto il Senato.

(3 - 00801)

CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come si sono svolti i dolorosi avvenimenti verificatisi in Bari, conclusisi con la morte di un giovane iscritto al Partito comunista ed il ferimento di un altro giovane.

(3 - 00802)

MEZZAPESA, BUSSETI, GIOVANNIELLO, BARTOLOMEI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la dinamica dei gravi fatti che hanno portato all'uccisione del giovane Benedetto Petrone, la sera del 28 novembre 1977 a Bari, nel corso di duri scontri tra opposti gruppi politici.

Gli interroganti esprimono — unitamente al cordoglio per la morte del giovane Petrone, il cui nome viene ad aggiungersi alla ormai lunga lista delle vittime dell'intolleranza politica — vivissime preoccupazioni per la pericolosa progressione della violenza nella città di Bari e chiedono al Governo il massimo impegno nell'opera di individuazione e di condanna degli esecutori e dei mandanti di questo e di tutti gli altri episodi di violenza, tesi — da qualunque parte messi in atto — a indebolire e logorare le istituzioni democratiche del Paese.

(3 - 00804)

SCAMARCIO, LEPRE, VIVIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali sono i provvedimenti che il Governo intende adottare in presenza della *escalation* delle

manifestazioni di violenza operate da ben noti gruppi eversivi, violenze che ieri ed oggi hanno mietuto altre due vittime. Ieri a Bari due giovanissimi comunisti assaliti da gruppi fascisti, uno dei quali barbaramente ammazzato con una violenza e con una brutalità agghiaccianti (due coltellate all'inerte giovane Petrone). Oggi il giornalista Casalegno che non è riuscito a sopravvivere ai colpi di pistola sparatigli a bruciapelo al volto sulla soglia di casa. Sono due vittime che si aggiungono alle tante altre. Ormai ci troviamo, qualora ve ne fosse ancora bisogno, di fronte alla riprova di un ampio disegno criminoso che vuole rovesciare la struttura democratica del nostro Paese e portarla alle soglie della guerra civile.

Per sapere quali effettive azioni preventive il Governo intende perseguire per tutelare la democrazia repubblicana e chi si batte in sua difesa.

(3 - 00805)

La seduta è tolta (*ore 20,15*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari